

Luglio 2022

Circolare per la

in materia di lavoro
e previdenza



1. Le novità del mese

Giugno in pillole pag 2

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Riduzioni retributive per i soci lavoratori delle cooperative in crisi pag 11

Richiesta di riesame per le richieste di ALAS respinte pag 13

Le novità in materia di lavoro del decreto "Semplificazioni fiscali" pag 16

Istruzioni INPS per l'indennità *una tantum* di 200 euro pag 19

Aggiornamento del protocollo anti COVID nei luoghi di lavoro pag 22

Istruzioni INPS per le novità in materia di CIG della legge di bilancio 2022 pag 24

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di giugno in pillole pag 27

Adempimenti contributivi collegati all'aspettativa sindacale pag 35

Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenario di luglio 2022 pag 39

Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenario di agosto 2022 pag 52

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Le agevolazioni collegate all'apprendistato di primo livello pag 54

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

GIUGNO IN PILLOLE

INL - MANCATA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Con la nota 7.6.2022 n. 1159, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha chiarito che il personale ispettivo può valutare l'opportunità di non applicare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 del DLgs. 81/2008 qualora la sua esecuzione comporti situazioni di pericolo imminente, di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi, o per la pubblica incolumità.

Sul punto, si precisa che nell'adozione del provvedimento occorre infatti contemperare l'esigenza di tutela della sicurezza sul lavoro con quella di garantire il rispetto dei principi generali di natura costituzionale e amministrativa.

La mancata applicazione del provvedimento di sospensione costituisce un'eccezione e, in proposito, l'INL elenca alcune situazioni del tutto eccezionali in presenza delle quali arrivare alla mancata adozione del provvedimento stesso.

INPS - RIDUZIONI RETRIBUTIVE NELLE COOPERATIVE IN CRISI

Con il messaggio 8.6.2022 n. 2350, l'INPS è intervenuto con riferimento ai "piani di crisi aziendali" attuati dalle società cooperative ai sensi dell'art. 6 della L. 142/2001, ribadendo che nelle ipotesi in cui sia prevista la riduzione dei trattamenti retributivi, l'obbligazione contributiva deve essere quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, ma nel rispetto del minimale contributivo legale di cui all'art. 1 co. 1 del DL 338/89.

INPS - COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2022

Con la circ. 9.6.2022 n. 66, l'INPS ha fornito indicazioni in merito alla compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2022, finalizzato alla determinazione dei contributi dovuti da artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti alla Gestione separata.

I chiarimenti di maggior interesse per il 2022 riguardano l'esonero contributivo parziale di cui all'art. 1 co. 20 - 22-bis della L. 178/2020.

Le istruzioni alla compilazione del quadro indicano che, in sede di versamento dei contributi tramite modello F24, l'importo a debito può essere diminuito di quanto concesso a titolo di esonero, così come comunicato dall'INPS sul cassetto previdenziale.

INPS - ESONERO CONTRIBUTIVO PER IL SETTORE TERMALE E TURISMO

Con la circ. 10.6.2022 n. 67, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero ex art. 4 co. 2 del DL 4/2022.

La norma riconosce l'esonero contributivo di cui all'art. 7 del DL 104/2020 per le assunzioni

effettuate, dall'1.1.2022 al 31.3.2022, a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi. Inoltre, in caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero viene applicato per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.

INPS - ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

Con la circ. 15.6.2022 n. 70, l'INPS ha fornito le indicazioni normative dello sgravio contributivo del 100% previsto dall'art. 1 co. 645 della L. 234/2021 in favore dei datori di lavoro con alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello (ex art. 43 del DLgs. 81/2015) effettuate nel periodo compreso tra l'1.1.2022 e il 31.12.2022.

Lo sgravio in questione si applica alla contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1 co. 773, quinto periodo, della L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto (resta ferma l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo), mentre non si applica sulla quota a carico del dipendente, la cui aliquota resta fissata al 5,84%.

INPS - PROROGA DELLA CIG IN DEROGA PER LE AREE DI CRISI

Con la circ. 15.6.2022 n. 69, l'INPS ha fornito una serie di indicazioni operative in merito agli obblighi contributivi dei datori di lavoro che accedono alla CIG in deroga di cui all'art. 1 co. 286 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), concessa – nel limite della durata massima di 12 mesi – al fine di attuare piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico.

Tra le varie, l'Istituto previdenziale ha chiarito che le disposizioni di cui all'art. 5 del DLgs. 148/2015, con cui viene dettata la disciplina della contribuzione addizionale, si applica anche alla cassa integrazione guadagni in deroga in parola.

Sul punto, l'INPS ricorda che, attualmente, la misura del contributo addizionale varia – in relazione all'intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell'ambito del quinquennio mobile – dal 9% al 12% ovvero al 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

INPS - CIGS PER GLI ACCORDI DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE

Con il messaggio 15.6.2022 n. 2423, l'INPS ha fornito le istruzioni che riguardano il nuovo "Accordo di transizione occupazionale" introdotto dall'art. 22-ter del DLgs. 148/2015.

Tale disposizione prevede che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento di CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti possa essere concesso un ulteriore intervento straordinario di integrazione salariale finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

Operativamente, l'INPS ricorda che per il pagamento diretto della prestazione trova applicazione il termine decadenza previsto dall'art. 7 co. 5-bis del DLgs. 148/2015.

Invece, per quanto riguarda le modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, i datori di lavoro possono utilizzare il codice evento "CSR":

- sia in caso di cassa integrazione richiesta e non ancora autorizzata;
- sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in "IdentEventoCig".

INL - COMUNICAZIONI TELEMATICHE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI RETE

Con la nota 16.6.2022 n. 1229, l'Ispettorato nazionale del Lavoro è intervenuto in merito alle comunicazioni telematiche relative ai rapporti di lavoro da effettuare nell'ambito dei contratti di rete mediante l'apposito modulo Unirete.

Con l'occasione, è stato chiarito che il predetto modello, previsto dall'art. 2 del DM 29.10.2021 n. 205, può essere utilizzato anche per le comunicazioni di distacco ma solo quando siano coinvolti lavoratori in codatorialità.

Viceversa, se i lavoratori interessati sono in forza alle aziende retiste ma non in codatorialità, per il distacco occorrerà utilizzare gli ordinari canali, con i modelli Unilav tradizionali.

INPS - ESONERO CONTRIBUTIVO EX L. 178/2020

L'INPS, con il messaggio 20.6.2022 n. 2478, è intervenuto in merito all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dall'art. 1 co. 306 - 308 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), fruibile dai datori di lavoro che non hanno richiesto i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge di bilancio.

Con l'occasione, è stato reso noto che il 30.6.2022 scadrà il termine per la concessione del codice di autorizzazione "2Q" relativo alla misura agevolativa in questione.

In tale data, infatti, cesserà di avere effetti il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Decisione C(2021) 9334 *final* dell'8.12.2021), cui è subordinata la misura agevolativa in argomento.

Pertanto, raccomanda l'INPS, eventuali richieste volte all'attribuzione del citato codice di autorizzazione andranno inoltrate dalle aziende interessate in tempo utile, in quanto le competenti sedi territoriali dell'Istituto previdenziale non potranno adottare provvedimenti concessori in data successiva al 30.6.2022.

INPS - ASSISTENZA FISCALE 2022

Con il messaggio 21.6.2022 n. 2499, l'INPS ha reso noto che anche quest'anno, in qualità di sostituto di imposta, assicurerà le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti (pensionati e propri dipendenti), effettuando le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni 730/2022.

L'assistenza fiscale verrà effettuata anche nei confronti dei pensionati iscritti all'Istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI), in seguito al trasferimento delle funzioni previdenziali da quest'ultimo Istituto all'INPS, così come stabilito dall'art. 1 co. 103 della L. 234/2021.

Inoltre, si rende noto che i contribuenti muniti delle credenziali di accesso ai servizi on line (SPID di secondo livello, CIE, CNS) potranno verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino", presente sul sito istituzionale.

Oltre alla funzione di consultazione, a partire dal 15.7.2022, il servizio in esame consentirà ai contribuenti di trasmettere *on line* la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d'acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la scadenza prevista per il 10.10.2022.

INPS - RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI 200,00 EURO

Con il messaggio 21.6.2022 n. 2505, l'INPS ha precisato che l'indennità *una tantum* di 200,00 euro ex art. 31 del DL 50/2022 per i lavoratori dipendenti può essere riconosciuta dal datore di lavoro con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, *part time* ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022. Tuttavia, il rapporto di lavoro deve sussistere nel mese di luglio 2022.

Inoltre, l'indennità in parola può essere riconosciuta anche se la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito) risulti azzerata per effetto di eventi tutelati come le integrazioni salariali, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA o congedi.

MINISTERO DEL LAVORO - RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE PER I LAVORATORI AGRICOLI

Con il decreto direttoriale 17.6.2022 n. 373, il Ministero del Lavoro ha definito per l'anno 2022:

- le retribuzioni medie giornaliere per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, suddivise per singole Province;
- il reddito medio convenzionale giornaliero (pari a 60,26 euro) per i lavoratori iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Inoltre, per i mezzadri e i coloni che optino, a domanda, per l'iscrizione nell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti il reddito medio è parificato a quello determinato, nella tabella allegata, per i salariati fissi (laddove siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata).

INPS - CONTRIBUTI FORFETTARIO PER IL LAVORO IRREGOLARE

Con la circ. 21.6.2022 n. 72, l'INPS ha fornito precisazioni sulla valorizzazione del contributo forfettario, relativo all'emersione di rapporti di lavoro irregolari ai sensi dell'art. 103 del DL 34/2020, nella posizione assicurativa del lavoratore. Il processo di accreditamento sarà automatico e verrà predisposto a livello centrale a conclusione dei controlli relativi al procedimento di emersione.

Con l'occasione, l'INPS precisa che:

- per gli operai non agricoli la retribuzione imponibile forfettaria da valorizzare sull'estratto conto è 264,06 euro per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo;
- per gli operai agricoli, la retribuzione imponibile forfettaria da valorizzare sull'estratto conto è 316,53 euro per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo.

Per i lavoratori domestici la parte del contributo forfettario destinato alle gestioni previdenziali assicurative viene attribuita, per i mesi per i quali è effettuato il versamento, applicando la contribuzione della quarta fascia contributiva a 50 ore di lavoro, con l'accredito di due settimane al mese.

INPS - MODIFICHE AL FLUSSO UNIEMENS

Con il messaggio 21.6.2022 n. 2519, l'INPS ha illustrato le novità strutturali apportate al flusso UniEmens, riguardanti le denunce, con periodi di competenza a partire da giugno 2022, nell'ambito della Gestione privata e del pagamento diretto CIG e Fondi di solidarietà.

In particolare, l'Istituto previdenziale rende noto che gli ambiti di intervento sono due:

- il primo riguarda sia i flussi UniEmens "standard" della Gestione privata sia il flusso UniEmens-CIG (UNI41), utilizzato per esporre in UniEmens le informazioni afferenti al pagamento diretto CIG e Fondi di solidarietà. Tale intervento, precisa l'INPS, ha come finalità l'obiettivo di aumentare la capacità descrittiva della struttura "InfoAggCausaliContrib" – introdotta con il messaggio 8.5.2019 n. 1777, in occasione della nuova modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare – riguardante l'esposizione di conguagli e di restituzioni a livello di denuncia individuale;
- il secondo ambito di intervento riguarda invece esclusivamente il flusso UniEmens-CIG (UNI41).

In tale contesto, sono state adeguate le modalità di esposizione dei conguagli degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), allineandole a quelle in essere per i datori di lavoro privati con dipendenti.

INPS - RIESAME DELLE DOMANDE DI ALAS RESPINTE

Con il messaggio 22.6.2022 n. 2535, l'INPS è intervenuto con riferimento all'indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'art. 66 co. 7 del DL 73/2021, fornendo le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti previsti.

Sul punto, l'INPS ricorda che il termine – non perentorio – per proporre riesame è di 20 giorni, i quali decorrono *in primis* dalla data di pubblicazione del messaggio (22.6.2022), ovvero dalla data di conoscenza della reiezione se successiva.

Operativamente, la richiesta di riesame potrà essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda di prestazione.

INPS - ASSEGNO UNICO FAMILIARE AI PERCETTORI DI RDC

Con il messaggio 22.6.2022 n. 2537, l'INPS ha precisato che le quote integrative di Assegno unico e universale relative alle mensilità arretrate saranno riconosciute e liquidate ai nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza a partire dal mese di marzo dell'anno di competenza dell'assegno unico, indipendentemente dalla data di presentazione del modello "Rdc - Com/AU". Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha chiarito che la funzione del modello "Rdc - Com/AU" è infatti quella di acquisire le informazioni utili al riconoscimento dell'integrazione Rdc/AU e non quella di domanda di accesso al trattamento e pertanto non trova applicazione il termine ex art. 6 co. 2 del DLgs. 230/2021.

INPS - ISTRUZIONI PER L'INDENNITÀ DI 200,00 EURO

Con la circ. 24.6.2022 n. 73, l'INPS ha fornito le istruzioni per l'erogazione delle indennità *una*

tantum di 200,00 euro previste in favore dei lavoratori dipendenti e altre categorie di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022.

Sul punto, l'INPS chiarisce che:

- i datori di lavoro dovranno erogare l'indennità *una tantum* di 200,00 euro anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti, nonché ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, laddove in forza nel mese di luglio 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32 co. 13 e 14 del DL 50/2022;
- gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) non possono ricevere l'indennità ex art. 31 dai datori di lavoro, ma potranno fare domanda all'INPS per l'indennità ex art. 32 co. 13, ricorrendo i requisiti normativi;
- il periodo di riferimento per verificare la fruizione dell'esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore di cui all'art. 1 co. 121 della L. 234/2021 è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare in parola (in luogo dei primi 4 mesi del 2022 previsti dalla norma).

INPS - INDENNITÀ UNA TANTUM PER I DIPENDENTI E ALTRE CATEGORIE

Con il messaggio 27.6.2022 n. 2580, l'INPS ha reso noto di aver attivato la procedura telematica per l'inoltro della domanda di accesso all'indennità *una tantum* di 200,00 euro prevista dall'art. 32 co. 8, 11, 13, 14, 15 e 16 del DL 50/2022.

In particolare, fermo restando il possesso dei requisiti:

- i lavoratori domestici dovranno presentare la domanda entro il 30.9.2022;
- i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, i lavoratori dello spettacolo, gli autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio dovranno presentare la domanda entro il 31.10.2022.

INPS - RIESAME DELLE DOMANDE DI INDENNITÀ DEL SETTORE PESCA

Con il messaggio 27.6.2022 n. 2576, l'INPS è intervenuto in merito al trattamento di sostegno al reddito riconosciuto dall'art. 1 co. 315 - 319 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ai lavoratori autonomi del settore della pesca particolarmente interessati dalla crisi economica derivata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fornendo le istruzioni per presentare la domanda di riesame da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti previsti.

Sul punto, si ricorda che sono destinatari del beneficio in parola gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, i pescatori autonomi, nonché i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca.

Con l'occasione, l'INPS precisa che il termine – non perentorio – per proporre il riesame della domanda è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in parola (avvenuta il 27.6.2022), ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva.

Operativamente, è possibile inviare la documentazione attraverso il *link* "Esiti" nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, per il tramite di un'apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

INPS - EROGAZIONE DELLA “QUATTORDICESIMA” PER I PENSIONATI

Con il messaggio 28.6.2022 n. 2592, l'INPS ha comunicato che, nel mese di luglio 2022, provvederà d'ufficio a erogare ai pensionati con almeno 64 anni la somma aggiuntiva (c.d. “quattordicesima”) di cui all'art. 5 co. 1 del DL 81/2007.

Con particolare riferimento ai requisiti reddituali richiesti ai fini dell'erogazione della somma aggiuntiva, l'INPS chiarisce che nel caso di prima concessione della quattordicesima verranno valutati tutti i redditi posseduti dal soggetto nell'anno 2022, mentre nell'ipotesi di concessione successiva alla prima verranno valutati i redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nel 2022 ovvero i redditi diversi da questi ultimi, conseguiti nel 2021.

Ancora, si ricorda che la somma aggiuntiva in argomento non deve superare i limiti reddituali indicati in un'apposita tabella presente nel messaggio e che gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia con un reddito compreso fra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo.

INPS - ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE FILIERE AGRICOLE

Con il messaggio 27.6.2022 n. 2581, l'INPS ha comunicato che in data 20.6.2022 si è conclusa l'attività di gestione delle domande pervenute per l'accesso all'esonero contributivo per il settore agrituristico e vitivinicolo ex art. 70 del DL 73/2021 e comunicato l'importo autorizzato.

La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all'importo autorizzato deve essere versata dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi in agricoltura entro il 20.7.2022.

Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall'esonero potrà essere effettuato:

- in unica soluzione;
- mediante rateazione.

Le istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche, dovranno essere presentate:

- tramite PEC, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo;
- entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio in commento.

CORTE COSTITUZIONALE - CRITERI DI DECURTAZIONE DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

Con la sentenza 30.6.2022 n. 162, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 1 co. 41 della L. 335/95, nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi di un beneficiario di pensione ai superstiti che percepisce redditi aggiuntivi, la decurtazione effettiva della pensione possa eccedere l'ammontare complessivo di tali redditi.

Nel caso esaminato, la titolare di una pensione di reversibilità, che per due annualità aveva beneficiato di propri redditi aggiuntivi, si era vista decurtare l'assegno pensionistico di una somma superiore all'importo di questi redditi.

La Consulta ha rilevato l'irragionevolezza di una simile situazione che si pone in contrasto con la finalità solidaristica sottesa all'istituto della reversibilità, volta a valorizzare il legame familiare che univa, in vita, il titolare della pensione con chi, alla sua morte, ha beneficiato del trattamento di reversibilità.

Su questa base, nel ribadire che il cumulo tra pensione e reddito è soggetto a determinati limiti, la Corte Costituzionale ha dunque precisato che, in presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità può essere decurtata solo fino a concorrenza di questi ultimi.

AGENZIA DELLE ENTRATE - CODICI TRIBUTO PER TRASFERIMENTO FUNZIONI INPGI/INPS

Con la ris. 30.6.2022 n. 33, l'Agenzia delle Entrate ha adattato le causali contributo al trasferimento della funzione previdenziale svolta dall'Istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI) all'INPS.

Si ricorda, infatti, che l'art. 1 co. 103 ss. della L. 234/2021 prevede, con decorrenza 1.7.2022, che la funzione previdenziale svolta dall'INPGI, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, sia trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.

Per garantire continuità gestionale e amministrativa alle funzioni attualmente esercitate dall'INPGI, e nelle more della compiuta integrazione con l'INPS, i suddetti istituti hanno dunque chiesto che, a decorrere dal 1.7.2022, le causali contributo relative alle funzioni oggetto di trasferimento, ora riferite all'INPGI, vengano in parte trasferite nella competenza dell'INPS e in parte soppresse in quanto non più utilizzate da quest'ultimo Istituto previdenziale.

INPS - CONTRIBUTI OBBLIGATORI 2022 PER IL COLTIVATORI DIRETTI

Con la circ. 30.6.2022 n. 75, l'INPS ha reso noto gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l'anno 2022, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP.

L'importo è composto da:

- contributo IVS, determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale (fissato a 60,26 euro) per il numero di giornate indicate nella "Tabella D" allegata alla L. 233/90, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l'azienda, e al risultato ottenuto occorre applicare l'aliquota di finanziamento del 24%;
- contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione, fissato nella misura pari a 0,69 euro;
- contributo di maternità, pari a 7,49 euro;
- contributo INAIL, pari a 768,50 euro per le zone normali e 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

I contributi dovranno essere versati con modello F24 in 4 rate, entro le seguenti date:

- 18.7.2022;
- 16.9.2022;
- 16.11.2022;
- 16.1.2023.

INPS - TUTELE PER I LAVORATORI FRAGILI

Con il messaggio 30.6.2022 n. 2622, l'INPS è intervenuto con riferimento alla tutela per i lavoratori "fragili" introdotta nel contesto emergenziale COVID-19 dall'art. 26 co. 2 del DL 18/2020 e successivamente prorogata al 30.6.2022 dall'art. 10 co. 1-*bis* del DL 24/2022.

Tale misura emergenziale equipara al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di "fragilità" debitamente certificata, con conseguente erogazione della prestazione economica previdenziale agli aventi diritto alla tutela della malattia da parte dell'INPS.

In particolare, con il messaggio in parola si precisa che, per il periodo compreso tra il 1.4.2022 e il 30.6.2022, l'INPS procederà con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento alle sole categorie individuate dal Ministero della Salute con il DM 4.2.2022.

In ogni caso, si conferma la necessità del possesso dell'apposita certificazione medica attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, oppure del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della L. 104/92.

PARTI SOCIALI - ADOZIONE PROTOCOLLO ANTI COVID-19

In data 30.6.2022, è stato sottoscritto il nuovo aggiornamento al "*Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*", che sarà valido fino al 31.10.2022.

Il protocollo aggiornato fornisce indicazioni operative allo scopo di assicurare l'efficacia delle misure precauzionali di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro non sanitari.

In modo particolare:

- non vi è più l'obbligo generalizzato delle mascherine nei luoghi di lavoro, pur rimanendo confermate quali strumenti importanti per la tutela della salute dei lavoratori e ai fini della prevenzione del contagio;
- il datore ha l'obbligo di assicurare la disponibilità di mascherine FFP2 e deve fornire adeguati dispositivi di protezione individuale ai lavoratori maggiormente a rischio;
- viene confermato il divieto di accesso nei luoghi di lavoro in caso di temperatura superiore a 37,5.

INPS - NOVITÀ IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Con la circ. 30.6.2022 n. 76, l'INPS è intervenuto con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui al DLgs. 148/2015:

- illustrando i principali interventi in materia operati dall'art. 1 co. 191 ss. della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022);
- fornendo le istruzioni per il versamento della contribuzione corrente e per la regolarizzazione dei periodi gennaio-giugno 2022.

Per quanto concerne la contribuzione per il 2022, l'INPS conferma le aliquote previste per la CIGO, in quanto la legge di bilancio in questione non ha modificato in maniera sensibile la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie.

Viene genericamente confermata anche l'aliquota per la CIGS pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (0,60% a carico dell'impresa e lo 0,30% a carico del lavoratore), mentre per il solo 2022, l'art. 1 co. 220 della L. 234/2021 dispone che la predetta aliquota sia ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Per quanto riguarda invece la compilazione del flusso UniEmens, l'INPS precisa che a decorrere dal periodo di competenza "luglio 2022" rimangono confermate le modalità in uso, mentre per quanto concerne i periodi pregressi da gennaio a giugno 2022, vengono indicati diversi valori da inserire nell'elemento "CodiceCausale" e utilizzabili per ciascun tipo di trattamento di integrazione salariale.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

RIDUZIONI RETRIBUTIVE PER I SOCI LAVORATORI DELLE COOPERATIVE IN CRISI

Con il messaggio 2350/2022, l'INPS ha ribadito che in presenza di “piani di crisi aziendali” attuati dalle cooperative ai sensi dell'art. 6 della L. 142/2001, laddove sia prevista la riduzione dei trattamenti retributivi, l'obbligazione contributiva va quantificata sulla base delle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, ma nel rispetto del minimale contributivo legale.

Con il messaggio 8.6.2022 n. 2350, l'INPS è intervenuto con riferimento ai “piani di crisi aziendali” attuati dalle società cooperative ai sensi dell'art. 6 della L. 142/2001, ribadendo che nelle ipotesi in cui sia prevista la riduzione dei trattamenti retributivi, l'obbligazione contributiva deve essere quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, ma nel rispetto del minimale contributivo legale di cui all'art. 1 co. 1 del DL 338/89.

Piano di crisi aziendale e gli effetti sugli obblighi contributivi

Con il messaggio in parola, l'INPS ricorda come l'art. 6 della L. 142/2001 preveda che il regolamento interno delle società cooperative debba, in ogni caso, contenere “l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali” e “la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi”, di cui al co. 2 lett. b) dell'art. 3 della medesima L. 142/2001, con il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuire eventuali utili, nonché la possibilità di prevedere “forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie”, fatto salvo il rispetto del solo trattamento economico minimo.

In relazione agli aspetti di carattere previdenziale, inoltre, l'art. 4 co. 1 della L. 142/2001, stabilisce che “ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti

di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6".

In pratica, il combinato disposto di cui agli artt. 4 e 6 della L. 142/2001 produce effetti anche sulla determinazione e quantificazione del minimale contributivo.

Disciplina normativa dei minimali contributivi

La disciplina sui minimali contributivi ex art. 1 co. 1 del DL 338/89, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

La posizione dell'INPS

Richiamando i più recenti pareri ministeriali (nota 16.5.2022 n. 4576), l'INPS osserva che il combinato disposto di cui agli artt. 4 e 6 della L. 142/2001 introduce un'integrazione, di fonte legale, della disciplina sui minimali contributivi di cui all'art. 1 co. 1 del DL 338/89, in quanto è la legge ad abilitare, in modo diretto e con carattere di generalità, i regolamenti interni in tale senso.

Pertanto, nell'ipotesi prevista in via eccezionale dall'art. 6 co. 2 della L. 142/2001, nella parte in cui, tra le eccezioni al rispetto dei minimi retributivi ex DL 338/89 contempla proprio la delibera assembleare dello stato di crisi aziendale della cooperativa, con le conseguenti misure di impatto retributivo, per il periodo di durata del piano di crisi opera il minimale di retribuzione giornaliera in forza dell'applicazione in via sistematica degli artt. 4 e 6 della L. 142/2001 e del principio del minimale legale di cui ai co. 1 e 2 dell'art. 1 del DL 338/89.

In altri termini, limitatamente al periodo di durata del piano di crisi aziendale, l'obbligazione contributiva andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all'art. 1 del DL 338/89.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

RICHIESTA DI RIESAME PER LE RICHIESTE DI ALAS RESPINTE

Con il messaggio 2535/2022, l'INPS è intervenuto con riferimento all'indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), fornendo le istruzioni per presentare la domanda di riesame da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli dei requisiti previsti.

Con il messaggio 22.6.2022 n. 2535, l'INPS è intervenuto con riferimento all'indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'art. 66 co. 7 del DL 73/2021, fornendo le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Si ricorda che la procedura utilizzata per verificare le domande presentate è stata realizzata dall'INPS per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste.

Requisiti richiesti

Con l'occasione, l'INPS ricorda che in ogni caso, per avere diritto all'indennità di disoccupazione ALAS, i lavoratori autonomi dello spettacolo devono avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro autonomo e possedere i seguenti requisiti:

- non avere in corso rapporti di lavoro;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al FPLS;
- avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000,00 euro.

Procedura operativa

Il termine – non perentorio – per proporre il riesame della domanda respinta è di 20 giorni, i quali decorrono *in primis* dalla data di pubblicazione del medesimo messaggio (22.6.2022), ovvero dalla data di conoscenza della reiezione se successiva.

Operativamente, si precisa che gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili, sia da parte del patronato, sia da parte del cittadino con proprie credenziali:

nella sezione del sito www.inps.it denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”;

alla voce “Le mie ultime domande”, nel dettaglio di ogni singola domanda.

Per maggiore utilità, l'INPS mette a disposizione, in allegato al messaggio in esame, il dettaglio delle motivazioni di reiezione e la documentazione richiesta all'interessato qualora intenda chiedere il riesame dell'esito.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, nel messaggio 2535/2022 si chiarisce che la richiesta di riesame potrà essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda.

Una volta effettuato l'accesso *on line*, l'applicazione mostrerà in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l'istruttoria si sia conclusa con esito negativo, il tasto “Richiedi riesame”.

La funzionalità che consente di richiedere il riesame è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda a partire dalla sezione “Le mie richieste” disponibile nel menu di sinistra presente nella schermata Internet del citato servizio.

Tramite i dettagli della domanda è inoltre possibile:

- visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della domanda di prestazione;
- accedere ai motivi di reiezione dell'istanza;
- monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame;
- scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti;
- monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.

Una volta attivata la funzione che consente di richiedere il riesame, verrà altresì richiesto di esporre le motivazioni che hanno portato alla richiesta medesima e/o di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l'eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.

Circolare per la Clientela

L'INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

LUGLIO 2022

Infine, selezionando il pulsante “Presenta richiesta di riesame”, la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DEL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI FISCALI”

Il DL 73/2022 (c.d. “Semplificazioni fiscali”) introduce alcune disposizioni in materia di lavoro e previdenza, finalizzate al potenziamento dell’Assegno unico universale e ad un più agevole rilascio del nulla osta per i lavoratori stranieri.

È stato pubblicato, sulla G.U. 21.6.2022 n. 143, il DL 21.6.2022 n. 73 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”) recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.

Tra diverse misure presenti nel provvedimento si segnalano alcune disposizioni in materia di lavoro e previdenza riguardanti:

- un potenziamento dell’Assegno unico e universale, prevedendo un aumento degli importi e delle maggiorazioni dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli disabili a carico;
- il lavoro degli stranieri, introducendo misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro.

Assegno unico e universale per nuclei familiari con figli disabili

L’art. 38 del DL 73/2022, modificando l’art. 2 del DLgs. 230/2021, inserisce fra i soggetti beneficiari dell’Assegno unico universale anche, in caso di nuclei familiari orfanili, ogni orfano maggiorenne già titolare di pensione ai superstiti a cui sia stata riconosciuta disabilità grave ex art. 3 co. 3 della L. 5.2.92 n. 104.

Nel contempo viene modificato l’art. 4 del DLgs. 230/2021 prevedendo, per l’anno 2022:

- un aumento, da 85,00 a 175,00 euro, dell’importo base massimo per i figli affetti da disabilità a carico, senza limiti di età;
- l’applicazione della stessa maggiorazione prevista per i figli disabili minorenni dall’art. 4 co. 4 del DLgs. 230/2021 anche ai figli disabili maggiorenni “*under 21*”.

Inoltre, viene introdotto il co. 9-*bis* all’art. 5 del DLgs. 230/2021, aumentando di 120,00 euro al mese gli importi riconosciuti per l’anno 2022 ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità.

Le modifiche in esame hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti dal mese di marzo 2022.

Rilascio semplificato del nulla osta per i lavoratori stranieri

Il decreto “Semplificazioni fiscali” interviene anche in materia di immigrazione, introducendo una serie di misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri.

Al contempo, viene rivista l'attività di verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni contrattuali collettive e di congruità, demandandola non più agli Ispettorati del lavoro, bensì ai professionisti che effettuano consulenza del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

In particolare, l'art. 42 del DL 73/2022 prevede che per le domande presentate in relazione al DPCM 21.12.2021 (di programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato), adottato per il 2021, il nulla osta al lavoro subordinato venga rilasciato:

- nel termine di 30 giorni;
- a decorrere dal 22.6.2022.

Il nulla osta in questione:

- può essere rilasciato anche qualora, nel predetto termine di 30 giorni, non siano state acquisite informazioni relative agli eventuali elementi ostativi (falsificazione dei documenti, lavoro irregolare, mancato rispetto degli obblighi datoriali, ecc.) previsti in materia di lavoro subordinato e stagionale dagli artt. 22 e 24 del DLgs. 286/98;
- consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale.

In caso di accertamento dei predetti elementi ostativi, verranno revocati sia il nulla osta sia il visto di ingresso.

Invece, il visto d'ingresso in Italia richiesto sulla base del nulla osta al lavoro subordinato e stagionale, verrà rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso, ove previsto, lo Sportello unico per l'immigrazione convocherà il datore di lavoro e il lavoratore straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

L'art. 43 del DL 73/2022 prevede che la misura semplificativa in materia di nulla osta non trovi applicazione nelle ipotesi di cittadini stranieri:

- nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico e terrorismo;
- segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

- condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall'art. 380 c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Verifica dei requisiti di congruità

L'art. 44 del DL 73/2022 non richiede più agli Ispettorati del Lavoro di effettuare le verifiche relative ai requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità aziendale (art. 30-*bis* co. 8 del DPR 394/99), demandandole in via esclusiva:

- ai professionisti che prestano attività di consulenza del lavoro di cui all'art. 1 della L. 11.1.79 n. 12 (Consulenti del Lavoro, Avvocati, Dottori commercialisti e Ragionieri commercialisti);
- alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Le predette verifiche di congruità devono tenere conto anche della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall'impresa.

In caso di esito positivo delle verifiche verrà rilasciata un'apposita asseverazione che il datore di lavoro produrrà unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

ISTRUZIONI INPS PER L'INDENNITÀ UNA TANTUM DI 200 EURO

Con la circ. 24.6.2022 n. 73, l'INPS ha fornito le istruzioni valide per l'erogazione dell'indennità una tantum di 200,00 euro previste per i lavoratori dipendenti e altre categorie dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022.

Con la circ. 24.6.2022 n. 73, l'INPS ha fornito le indicazioni operative per consentire l'erogazione dell'indennità *una tantum* di 200,00 euro riconosciuta ai lavoratori dipendenti e alle altre categorie dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022, individuando per ognuna requisiti, modalità e tempistiche di erogazione.

Indennità per lavoratori dipendenti

L'art. 31 del DL 50/2022 riconosce con la retribuzione del mese di luglio 2022, un'indennità *una tantum* di 200,00 euro ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 1 co. 121 della L. 234/2021, che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero dello 0,8% previsto dal citato co. 121.

In particolare, si precisa che:

- l'indennità si riferisce ai lavoratori destinatari dell'esonero dello 0,8% e cioè a coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692,00 euro (la fruizione dell'esonero dello 0,8% esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità in trattazione);
- il datore di lavoro dovrà procedere all'erogazione dell'indennità *una tantum* anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, laddove in forza nel mese di luglio del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti ex art. 32 co. 13 e 14 del DL 50/2022;
- gli operai agricoli a tempo determinato non possono fruire dell'indennità *una tantum* di 200,00 euro del datore, ma rientrano nella platea di cui all'art. 32 co. 13 del DL 50/2022.

Mensilità di erogazione

L'indennità in parola deve essere erogata ai dipendenti:

Circolare per la Clientela

L'INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

LUGLIO 2022

- con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia UniEmens entro il 31.8.2022;
- ovvero, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, *part time* ciclici) o della previsione dei CCNL, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia UniEmens entro il 31.7.2022, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).

Dichiarazione del lavoratore

L'indennità *una tantum* di 200,00 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze, di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 32 co. 1 e 18.

Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

Al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, con il messaggio INPS 24.6.2022 n. 2559 è stato fornito un *fac simile* di dichiarazione che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Indennità per le altre categorie

L'art. 32 del DL 50/2022 riconosce un'indennità *una tantum* – al ricorrere di precise condizioni analizzate con la circ. 73/2022 – per le seguenti tipologie di soggetti:

- pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.6.2022 (co. 1 - 7);
- lavoratori domestici, con rapporto in essere alla data del 18.5.2022 (co. 8);
- percettori di NASpI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022 (co. 9);
- percettore di disoccupazione agricola di competenza 2021 (co. 10);
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c. (co. 11);
- beneficiari delle indennità COVID-19 ex art. 10 co. 1 - 9 del DL 41/2021 e art. 42 del DL 73/2021 (co. 12);
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi gli OTD) (co. 13);

Circolare per la Clientela

L'INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

LUGLIO 2022

- lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (co. 14);
- lavoratori autonomi occasionali (co. 15);
- incaricati alle vendite a domicilio (co. 16).

Presentazione delle domande

Infine, va detto che con il messaggio 27.6.2022 n. 2580, l'INPS ha definito le modalità di presentazione delle domande per le seguenti categorie di lavoratori:

- titolari di rapporti di co.co.co.;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori domestici;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi gli OTD);
- incaricati alle vendite a domicilio.

La domanda deve essere presentata entro il 30.9.2022 per i lavoratori domestici, ovvero 31.10.2022 per le ulteriori categorie.

Ai fini della presentazione è necessario utilizzare l'apposito servizio disponibile alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" del portale dell'Istituto previdenziale.

In alternativa è possibile avvalersi del *contact center* multicanale o dei servizi dei patronati.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO ANTI COVID NEI LUOGHI DI LAVORO

In data 30.6.2022, è stato sottoscritto dalle Parti sociali il nuovo aggiornamento al “Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che sarà valido fino al 31.10.2022.

Le parti sociali, all’esito del confronto promosso dal Ministro della Salute e dal Ministro del Lavoro, hanno sottoscritto in data 30.6.2022 il nuovo aggiornamento al “Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Le nuove disposizioni sono ora destinate a trovare applicazione fino al 31.10.2022. Si ricorda infatti che l’art. 29-bis del DL 23/2020, conv. L. 40/2020, ha stabilito che “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 c.c. mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

In caso di contestazioni sul rispetto degli obblighi di sicurezza in materia, dunque, ci si può attendere che l’accertamento del rispetto da parte del datore di lavoro delle raccomandazioni contenute in questi protocolli sarà la prima verifica a essere effettuata.

Utilizzo delle mascherine FFP2

L’aggiornamento del protocollo non impone l’obbligo generalizzato di utilizzo delle mascherine.

In particolare, le mascherine di tipo FFP2 vengono confermate come “presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio”, soprattutto in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o in cui non sia possibile il distanziamento di un metro, ma l’obbligo esplicitamente posto a carico del datore di lavoro è solo quello di assicurare la disponibilità di FFP2 “al fine di consentirne ai lavoratori l’utilizzo nei contesti a maggior rischio”.

Solo laddove vengano individuati, in collaborazione con il medico competente, gruppi di lavoratori maggiormente a rischio, perché fragili o in considerazione delle specifiche mansioni o contesti lavorativi, si prevede che il datore di lavoro debba fornire loro direttamente le FFP2, in questo caso esplicitamente qualificate come “adeguati dispositivi di protezione individuale” (con ciò affermandone l’obbligo). Per la stessa ragione è obbligatoria la mascherina per il lavoratore che si manifesti come sintomatico mentre si trova in azienda.

Divieti di accesso ai luoghi di lavoro

Il protocollo conferma poi il divieto di accesso ai luoghi di lavoro in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°, per cui il personale “potrà” ancora – non “dovrà” – essere sottoposto all’accesso a controllo della temperatura, da gestire come trattamento di dati personali (con informativa e senza registrazione del dato se non quando ciò serva a giustificare l’impedimento all’accesso).

Ulteriori obblighi per i datori di lavoro

Il protocollo ripropone poi gli obblighi di informazione del datore di lavoro e di pulizia giornaliera e sanificazione periodica, nonché gli obblighi di contingentamento nell’accesso agli spazi comuni, con ventilazione continua e ridotti tempi di sosta. Sono inoltre richieste le ormai consuete cautele per evitare assembramenti nelle zone comuni.

Si prevede infine l’obbligo della visita del medico competente prima del rientro in servizio del lavoratore che sia risultato positivo con ricovero ospedaliero.

Utilizzo del lavoro agile

Il lavoro agile viene confermato “strumento utile per contrastare la diffusione del contagio”, senza indicazioni più vincolanti, e perciò le parti sottolineano l’opportunità di prorogare ancora lo strumento del lavoro agile emergenziale.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

ISTRUZIONI INPS PER LE NOVITÀ IN MATERIA DI CIG DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Con la circ. 76/2022, l'INPS è intervenuto con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, illustrando i principali interventi in materia operati legge di bilancio 2022 e fornendo le istruzioni per il versamento della contribuzione corrente e per la regolarizzazione dei periodi gennaio-giugno 2022.

Con la circ. 30.6.2022 n. 76, l'INPS ha illustrato i principali interventi in materia di trattamenti di integrazione salariale alla luce delle modifiche in materia operate dalla legge di bilancio 2022, fornendo nel contempo le istruzioni per il versamento della contribuzione corrente e per la regolarizzazione dei periodi gennaio-giugno 2022. Queste ultime istruzioni sono state peraltro parzialmente rettificcate dall'INPS con il successivo messaggio 2637/2022.

Le disposizioni di riordino della disciplina

La legge di bilancio 2022 (art. 1 co. 191 ss. della L. 234/2021) ha significativamente modificato la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro regolata dal DLgs. 148/2015, operando su un sistema di protezione sociale costituito:

- dai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS);
- dalle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Principali novità

Si ricorda come la disposizione di riordino degli ammortizzatori sociali abbia ampliato da quest'anno il novero dei beneficiari, includendo anche i lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia (e non soltanto professionalizzante), nonché i lavoratori a domicilio.

Ancora, sono state altresì modificate le modalità di computo dei dipendenti ai fini dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale, includendo anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno sia all'esterno dell'azienda.

Assumono inoltre particolare rilievo le misure che incidono sulle causali di

Circolare per la Clientela

L'INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

LUGLIO 2022

intervento della CIGS. In particolare, nell'ambito delle causali già previste dall'art. 21 del DLgs. 148/2015, il co. 199 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022 ha modificato e integrato la causale di riorganizzazione aziendale;

- aumentato la riduzione media oraria e complessiva relativamente al contratto di solidarietà.
- Sempre in materia di CIGS, si segnala l'ampliamento del relativo campo di applicazione, includendo, con decorrenza 1.1.2022, anche i datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del DLgs. 148/2015 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Ancora, nella circolare in questione si evidenzia come la legge di bilancio (art. 1 co. 217 della L. 234/2021) sia intervenuta anche con riferimento alla cassa integrazione per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (CISOA) stabilendone l'estensione anche ai lavoratori del settore pesca.

Novità in materia di contribuzione 2022

Con riferimento alla contribuzione per il 2022, l'INPS conferma le aliquote previste per la CIGO, in quanto la legge di bilancio in questione non ha modificato in maniera sensibile la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie.

Viene genericamente confermata anche l'aliquota per la CIGS pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (0,60% a carico dell'impresa e lo 0,30% a carico del lavoratore), mentre per il solo 2022, l'art. 1 co. 220 della L. 234/2021 dispone che la predetta aliquota sia ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti.

In pratica, in quest'ultimo caso, la contribuzione è pari allo 0,27% dell'imponibile contributivo, di cui:

- lo 0,18% a carico del datore di lavoro;
- lo 0,09% a carico del lavoratore.

Per quanto riguarda invece i Fondi di solidarietà bilaterali (anche alternativi) e il Fondo di integrazione salariale (FIS), l'INPS segnala come la legge di bilancio 2022 abbia ampliato il loro campo di applicazione includendo tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente (anziché più di 5, come da disciplina previgente).

Gestione dei flussi UniEmens

Vengono infine fornite le istruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens, la cui procedura è stata adeguata alle modifiche introdotte dalla L.

Circolare per la Clientela**L'INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**LUGLIO 2022

234/2021 dal periodo di competenza luglio 2022, nonché per la gestione dei periodi pregressi (da gennaio a giugno 2022).

In particolare, a decorrere dal periodo di competenza "luglio 2022", per quanto attiene all'esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso UniEmens, l'INPS conferma le modalità in uso, mentre per quanto concerne i periodi pregressi da gennaio a giugno 2022, l'Istituto indica una lunga serie di valori da inserire nell'elemento "CodiceCausale" da utilizzare per ciascun tipo di trattamento di integrazione salariale.

A titolo esemplificativo, per il versamento del contributo ordinario 2022 per la CIGO occorre inserire il valore già in uso "M026", mentre nell'ipotesi del versamento contributivo ridotto per la CIGS occorre indicare il valore "M027", ovvero "M032" per il versamento contributo CIGS anno 2022. Nel caso del versamento del contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà per il 2022, il valore da inserire in "CodiceCausale" sarà il nuovo "M036".

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ DI GIUGNO IN PILLOLE

CHIMICA (INDUSTRIA)

ACCORDO 13.6.2022

Il 13 giugno, Federchimica e Federindustria, in rappresentanza delle imprese, e le OO.SS. dei lavoratori (Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil) hanno siglato l'Accordo per il rinnovo del CCNL 19.7.2018, applicabile agli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, in scadenza il prossimo 30 giugno. La disciplina derivante dall'Accordo di rinnovo decorre dall'1.7.2022 e scadrà il 30.6.2025.

Sul piano economico si evidenziano incrementi sia del Trattamento Economico Mensile (TEM) sia dell'Indennità di Posizione Organizzativa (IPO) a far data da luglio 2022, e successivamente da gennaio 2023, luglio 2023, luglio 2024 e giugno 2025. Riportiamo di seguito i nuovi importi validi dall'1.7.2022 per i diversi settori di attività.

Settore Chimico:

TEM: liv. A1, 2.355,52; liv. A2, 2.355,52; liv. A3, 2.355,52; liv. B1, 2.172,22; liv. B2, 2.172,22; liv. C1, 1.947,25; liv. C2, 1.947,25; liv. D1, 1.800,03; liv. D2, 1.800,03; liv. D3, 1.800,03; liv. E1, 1.625,87; liv. E2, 1.625,87; liv. E3, 1.625,87; liv. E4, 1.625,87; liv. F, 1.592,46.

IPO: liv. A1, 478,96; liv. A2, 271,07; liv. A3, 214,70; liv. B1, 271,76; liv. B2, 188,39; liv. C1, 283,40; liv. C2, 207,61; liv. D1, 282,23; liv. D2, 193,74; liv. D3, 144,73; liv. E1, 226,41; liv. E2, 140,27; liv. E3, 83,42; liv. E4, 40,17.

Settore Fibre Chimiche:

TEM: liv. A1, 2.346,52; liv. A2, 2.346,52; liv. A3, 2.346,52; liv. B1, 2.131,22; liv. B2, 2.131,22; liv. C1, 1.939,25; liv. C2, 1.939,25; liv. D1, 1.762,03; liv. D2, 1.762,03; liv. D3, 1.762,03; liv. E1, 1.608,87; liv. E2, 1.608,87; liv. E3, 1.608,87; liv. E4, 1.608,87; liv. F, 1.573,46.

IPO: liv. A1, 448,96; liv. A2, 215,07; liv. A3, 143,70; liv. B1, 265,76; liv. B2, 136,39; liv. C1, 230,40; liv. C2, 166,61; liv. D1, 277,23; liv. D2, 150,74; liv. D3, 111,73; liv. E1, 206,41; liv. E2, 98,27; liv. E3, 57,42; liv. E4, 24,17.

Settore Abrasivi:

TEM: liv. A1, 2.268,51; liv. B1, 2.048,38; liv. B2, 2.048,38; liv. C1, 1.792,05; liv. C2, 1.792,05; liv. C3, 1.792,05; liv. D1, 1.608,44; liv. D2, 1.608,44; liv. D3, 1.608,44; liv. E1, 1.518,79; liv. E2, 1.518,79; liv. E3, 1.518,79; liv. F, 1.496,78.

IPO: liv. A1, 304,47; liv. B1, 278,04; liv. B2, 131,05; liv. C1, 224,50; liv. C2, 177,46; liv. C3, 124,92; liv. D1, 264,06; liv. D2, 139,03; liv. D3, 101,15; liv. E1, 138,42; liv. E2, 56,47; liv. E3, 18,33.

Settore Lubrificanti e GPL:

TEM: liv. Q1, 3.120,00; liv. Q2, 2.832,00; liv. A, 2.710,00; liv. B, 2.512,00; liv. C, 2.287,00; liv. D, 2.145,00; liv. E, 1.990,00; liv. F, 1.855,00; liv. G, 1.818,00; liv. H, 1.713,00; liv. I, 1.574,00.

Elevata inoltre a 23,00 euro, sempre con decorrenza 1.7.2022, la misura dell'Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) spettante al personale di livello D1.

Sul piano normativo si segnalano interventi circoscritti, tra i quali si evidenziano i seguenti:

- in tema di lavoro festivo domenicale, aggiunta una nuova lett. i) al testo dell'art. 9, con la previsione che le relative maggiorazioni si applicano solo alle ore di effettiva lavorazione svolta durante la domenica o durante giorni festivi;
- in caso di malattia o infortunio, il trattamento economico riprende *ex novo* dal 14° giorno di

ricovero ospedaliero (in precedenza era previsto che ciò accedesse dal 21°, ex art. 31 lett. c) punto 2 del CCNL vigente).

COMUNICAZIONE (ARTIGIANATO)

ACCORDO 8.6.2022

Con riferimento all'Accordo del 16.5.2022 (si veda Circolare per la Clientela del mese di giugno, 06/2022), lo scorso 8 giugno le rappresentanze datoriali e sindacali del settore della comunicazione hanno siglato un'intesa integrativa, contenente lo sviluppo delle tabelle retributive valide dall'1.6.2022 e dall'1.12.2022, per effetto della riparametrazione sull'intera scala classificatoria degli incrementi nel precedente Accordo riferiti al solo livello 4.

Riportiamo di seguito i valori ufficiali diffusi dalle parti.

Dall'1.6.2022:

Artigianato: liv. 1A, 2.246,59 euro; liv. 1B, 1.958,05 euro; liv. 2, 1.836,89 euro; liv. 3, 1.722,79 euro; liv. 4, 1.598,56 euro; liv. 5 bis, 1.462,26 euro; liv. 5, 1.398,07 euro; liv. 6, 1.316,53 euro.

Piccola industria: liv. 1A, 2.263,45 euro; liv. 1B, 1.972,75 euro; liv. 2, 1.850,68 euro; liv. 3, 1.735,72 euro; liv. 4, 1.610,56 euro; liv. 5 bis, 1.473,23 euro; liv. 5, 1.408,57 euro; liv. 6, 1.326,42 euro.

Dall'1.6.2022:

Artigianato: liv. 1A, 2.316,86 euro; liv. 1B, 2.019,29 euro; liv. 2, 1.894,34 euro; liv. 3, 1.776,68 euro; liv. 4, 1.648,56 euro; liv. 5 bis, 1.508,00 euro; liv. 5, 1.441,80 euro; liv. 6, 1.357,71 euro.

Piccola industria: liv. 1A, 2.333,72 euro; liv. 1B, 2.033,99 euro; liv. 2, 1.908,13 euro; liv. 3, 1.789,61 euro; liv. 4, 1.660,56 euro; liv. 5 bis, 1.518,97 euro; liv. 5, 1.452,30 euro; liv. 6, 1.367,60 euro.

In materia di apprendistato professionalizzante, infine, le Parti hanno precisato che la riduzione delle percentuali di retribuzione prevista dall'Accordo del 16 maggio (ricordiamo, relativa al solo 2° anno di apprendistato, con riduzioni dal 75% al 70% per gli apprendisti dei gruppi 1, 2 e 3, dall'80% al 75% per le figure a 3 anni del gruppo 2 e dall'80% al 70% per gli impiegati amministrativi) opera solo per i rapporti avviati a far data dal 16.5.2022, mentre non impatta in nessun modo sui rapporti già in essere a tale data.

CREDITO COOPERATIVO - CASSE RURALI ED ARTIGIANE

ACCORDO 11.6.2022

Lo scorso 11 giugno Federcasse, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito e Uilca-Uil hanno siglato l'Accordo per il rinnovo fino al 31.12.2022 della disciplina collettiva applicabile ai quadri direttivi e al personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo e delle Casse rurali ed artigiane, come definita dal CCNL 9.1.2019, scaduto il 31.12.2019. Previsti incrementi dei minimi retributivi con decorrenza agosto e ottobre 2022. Di seguito ne riportiamo i valori.

Dall'1.8.2022: liv. Q4, 4.521,81 euro; liv. Q3, 3.842,31 euro; liv. Q2, 3.439,05 euro; liv. Q1, 3.241,48 euro; liv. 3/4, 2.866,90 euro; liv. 3/3, 2.649,69 euro; liv. 3/2, 2.503,28 euro; liv. 3/1, 2.375,04 euro; liv. 2/2, 2.228,64 euro; liv. 2/1, 2.085,41 euro; liv. 1, 1.942,21 euro.

Dall'1.10.2022: liv. Q4, 4.575,56 euro; liv. Q3, 3.889,01 euro; liv. Q2, 3.483,38 euro; liv. Q1, 3.283,73 euro; liv. 3/4, 2.906,90 euro; liv. 3/3, 2.684,20 euro; liv. 3/2, 2.535,88 euro; liv. 3/1, 2.405,97 euro; liv. 2/2, 2.256,61 euro; liv. 2/1, 2.111,58 euro; liv. 1, 1.966,58 euro.

Per quanto riguarda il contributo alla Cassa Mutua Nazionale, la quota azienda viene incrementata dello 0,35% da maggio 2022 e la quota lavoratore dello 0,15% da ottobre 2022.

Analogamente, per il Fondo Pensione Nazionale, da maggio 2022 la quota azienda viene incrementata dello 0,20% per gli assunti pre 31.12.2000 e dello 0,30% per gli assunti

Circolare per la Clientela

LUGLIO 2022

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

successivamente a tale data, e da ottobre 2022 la quota lavoratore viene incrementata dello 0,10%.

Adeguata la scala parametrica, come di seguito riportato: liv. Q4, 232,50; liv. Q3, 196,80; liv. Q2, 175,70; liv. Q1, 165,20; liv. 3/4, 144,75; liv. 3/3, 134,55; liv. 3/2, 127,00; liv. 3/1, 120,00; liv. 2/2, 113,00; liv. 2/1, 107,00; liv. 1, 100,00.

In materia di lavoro a tempo parziale, si segnala l'ampliamento delle causali che legittimano la richiesta di passaggio da *full time* a *part time* e la riduzione della soglia numerica di riferimento: mentre prima le aziende erano tenute ad accogliere le richieste di conversione in misura di una ogni 25 unità in organico, il riferimento si è ora ridotto a 20.

In tema di sostegno alla diversità si segnala che la misura del contributo annuale, da erogare nel mese di giugno, che le aziende sono tenute a corrispondere ai propri dipendenti in relazione a ciascun loro familiare portatore di handicap ai sensi della L. 104/92 è aumentata a 1.500,00 euro (dai precedenti 1.032,91).

Riconosciute altresì 5 giornate di permesso retribuito, fruibili anche a ore, da fruire durante l'anno scolastico, a beneficio dei dipendenti con figli affetti da patologie dell'apprendimento.

Si segnala infine che la durata massima del periodo di aspettativa non retribuita di cui può beneficiare il lavoratore all'esaurimento del periodo di comporto è stata innalzata da 12 a 24 mesi in caso di malattie oncologiche o delle altre gravi patologie elencate al co. 2 dell'art. 55.

IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE**ACCORDO 30.5.2022**

È datato 30.5.2022 l'Accordo per il rinnovo del CCNL 22.12.2015 (scaduto il 31.12.2018) applicabile ai lavoratori addetti agli impianti e alle attività sportive *profit* e *no profit*.

Tale Accordo definisce i nuovi livelli dei minimi retributivi applicabili a decorrere dall'1.7.2022 e dall'1.10.2022 e sostituisce in via sperimentale e transitoria (fino al 31.12.2023, data a cui viene fissata la nuova scadenza del CCNL vigente) le disposizioni contenute negli artt. 16 e 18, rispettivamente in tema di lavoro a termine e di stagionalità.

Di seguito le nuove retribuzioni base. Da luglio 2022: liv. Q, 1.786,15 euro; liv. 1, 1.701,60 euro; liv. 2, 1.548,54 euro; liv. 3, 1.395,83 euro; liv. 4, 1.279,82 euro; liv. 5, 1.206,06 euro; liv. 6, 1.137,50 euro; liv. 7, 1.048,47 euro. Da ottobre 2022: liv. Q, 1.855,93 euro; liv. 1, 1.768,08 euro; liv. 2, 1.609,04 euro; liv. 3, 1.450,36 euro; liv. 4, 1.329,82 euro; liv. 5, 1.253,18 euro; liv. 6, 1.181,94 euro; liv. 7, 1.089,43 euro.

Tali importi devono essere maggiorati del 4% nei confronti dei lavoratori assunti precedentemente al 22.12.2015.

Con riferimento al lavoro a termine, le Parti hanno individuato nei picchi di lavoro riconducibili a festività, allo svolgimento di manifestazioni, a iniziative promozionali e/o commerciali e a periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività, le fattispecie derogatorie previste dal DLgs. 81/2015 in tema di durata del rapporto (art. 19 co. 2), di soglie di contingentamento dei contratti (art. 23 co. 2 lett. c), di intervalli temporali (art. 21 co. 2) e delle causali per proroghe e rinnovi (art. 21 co. 01).

Con riferimento invece alla definizione di attività stagionale, la stessa viene associata a tutte le imprese che nel corso dell'anno di riferimento interrompano la propria attività complessiva per un periodo pari ad almeno 60 giornate.

LATERIZI (INDUSTRIA)**ACCORDO 31.5.2022**

Il 31.5.2022 le Parti stipulanti del CCNL 12.2.2020, scaduto il 31.3.2022, applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese industriali produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati

in laterocemento e di manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, ne hanno siglato l'Accordo di rinnovo.

In primo piano la previsione di nuovi minimi retributivi con decorrenza 1.7.2022, 1.10.2023 e 1.2.2025. Di seguito i nuovi importi validi dal prossimo mese di luglio: liv. AS, 2.159,98 euro; liv. A, 1.816,33 euro; liv. B, 1.482,53 euro; liv. CS, 1.402,40 euro; liv. C, 1.334,23 euro; liv. D, 1.240,15 euro; liv. E, 1.149,68 euro; liv. F, 983,69 euro.

Sul piano normativo si segnala, in materia di lavoro a tempo determinato, la possibilità di apporre un termine di durata superiore a 12 mesi (ma non eccedente i 24), anche per le fasi di avvio di nuove attività, intendendo come tali anche l'avvio di nuovi impianti e/o nuove linee o sistemi di produzione, in aggiunta alle ipotesi già enunciate dall'art. 13 del CCNL (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, esigenze di sostituzione, esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria).

In materia di malattia, le Parti hanno stabilito che le assenze connesse a terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi) comportino un prolungamento del periodo di comporto da 14 a 20 mesi, raggiunti anche con più periodi di assenza nell'arco dei 30 mesi immediatamente precedenti.

In tema di astensione obbligatoria di maternità, è confermato dalle parti che l'integrazione a carico del datore di lavoro deve raggiungere il 100% della retribuzione ordinaria.

Quanto ai termini di preavviso da rispettare in caso di licenziamento o dimissioni, nel confermarne la durata (6 giornate lavorative per anzianità fino a 5 anni; 8 giornate lavorative per anzianità tra 5 e 10 anni; 10 giornate lavorative per anzianità oltre 10 anni), è stata rimossa dall'art. 83 il capoverso che ne dimezzava la durata in caso di dimissioni.

Con riferimento infine al contributo a carico dell'azienda verso il Fondo Altea di assistenza sanitaria integrativa, le Parti ne hanno previsto l'aumento da 6,00 a 7,00 euro a decorrere dall'1.1.2025 (lasciando inalterata la quota di 3,00 euro a carico del lavoratore).

METALMECCANICA (COOPERATIVE)

ACCORDO 15.6.2022

Con l'Accordo del 15.6.2022 le Parti stipulanti del CCNL applicabile alle imprese cooperative del settore meccanico hanno previsto l'allineamento delle retribuzioni minime all'andamento inflattivo, in applicazione della procedura collegata alla dinamica dell'Indice Istat IPCA al netto degli energetici importati.

Gli incrementi previsti risultano tuttavia interamente assorbiti dagli incrementi di misura maggiore già previsti dall'Accordo di rinnovo del 31.5.2021, con conseguente conferma degli importi dei minimi retributivi applicabili dall'1.6.2022 da esso previsti, che di seguito per praticità richiamiamo: liv. A1, 2.576,37 euro; liv. B3, 2.337,65 euro; liv. B2, 2.149,95 euro; liv. B1, 2.003,99 euro; liv. C3, 1.869,64 euro; liv. C2, 1.745,75 euro; liv. C1, 1.709,60 euro; liv. D2, 1.673,45 euro; liv. D1, 1.509,07 euro.

In virtù del medesimo meccanismo di rivalutazione l'Accordo ha anche adeguato l'indennità di trasferta, che dall'1.6.2022 assume i seguenti valori: trasferta intera, 44,47 euro; quota per il pranzo o la cena, 11,97 euro; quota per il pernottamento, 20,53 euro.

Analogamente le Parti hanno proceduto anche per l'indennità di reperibilità, definita nelle seguenti misure, anch'esse valide dall'1.6.2022:

- compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore: per i livelli D1, D2 e C1, 4,99 euro; per i livelli C2 e C3, 5,95 euro; per i livelli B1, B2, B3 e A1, 6,83 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore: per i livelli D1, D2 e C1, 7,51 euro; per i livelli C2 e C3, 9,33 euro; per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,24 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva: per i livelli D1, D2 e C1, 8,11 euro; per i livelli C2 e C3, 10,01 euro; per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,83 euro;

- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni: per i livelli D1, D2 e C1, 32,46 euro; per i livelli C2 e C3, 39,08 euro; per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,39 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo: per i livelli D1, D2 e C1, 33,06 euro; per i livelli C2 e C3, 39,76 euro; per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,98 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero: per i livelli D1, D2 e C1, 35,58 euro; per i livelli C2 e C3, 43,14 euro; per i livelli B1, B2, B3 e A1, 50,39 euro.

METALMECCANICA (INDUSTRIA)

ACCORDO 8.6.2022

L'8 giugno le Parti firmatarie del CCNL 5.2.2021 applicabile al personale dipendente dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti hanno siglato l'accordo che definisce con decorrenza giugno 2022 la quota di incremento retributivo derivante dall'incremento dell'Indice Istat IPCA dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea al netto degli energetici importati, nonché i nuovi importi delle indennità di trasferta e di reperibilità.

In virtù della procedura definita dal CCNL vigente, la quota di incremento previsto in conseguenza della dinamica inflattiva rilevata dall'Istituto di statistica non determina tuttavia un corrispondente incremento dei minimi retributivi, in quanto viene assorbita dagli aumenti di maggiore entità previsti a decorrere dall'1.6.2022 dal CCNL, che vengono quindi confermati e che per praticità di seguito ricordiamo: liv. A1, 2.457,72 euro; liv. B3, 2.400,22 euro; liv. B2, 2.149,95 euro; liv. B1, 2.003,99 euro; liv. C3, 1.869,64 euro; liv. C2, 1.745,75 euro; liv. C1, 1.709,60 euro; liv. D2, 1.673,45 euro; liv. D1, 1.509,07 euro.

In virtù del medesimo meccanismo di rivalutazione le parti stipulanti hanno inoltre adeguato l'indennità di trasferta, che sempre con decorrenza 1.6.2022 assume i seguenti valori: trasferta intera, 44,47 euro; quota per il pranzo o la cena, 11,97 euro; quota per il pernottamento, 20,53 euro.

Analogamente le parti hanno proceduto anche per l'indennità di reperibilità, definita nelle seguenti misure, anch'esse valide dal 1° giugno:

- compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore: per i livelli D1, D2 e C1, 4,99 euro; per i livelli C2 e C3, 5,95 euro; per i livelli B1, B2, B3 e A1, 6,83 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore: per i livelli D1, D2 e C1, 7,51 euro; per i livelli C2 e C3, 9,33 euro; per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,24 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva: per i livelli D1, D2 e C1, 8,11 euro; per i livelli C2 e C3, 10,01 euro; per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,83 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni: per i livelli D1, D2 e C1, 32,46 euro; per i livelli C2 e C3, 39,08 euro; per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,39 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo: per i livelli D1, D2 e C1, 33,06 euro; per i livelli C2 e C3, 39,76 euro; per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,98 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero: per i livelli D1, D2 e C1, 35,58 euro; per i livelli C2 e C3, 43,14 euro; per i livelli B1, B2, B3 e A1, 50,39 euro.

METALMECCANICA (PICCOLA INDUSTRIA)

ACCORDO 9.6.2022

Il 9 giugno le Parti firmatarie del CCNL 26.5.2021 applicabile al personale dipendente della piccola industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti hanno siglato l'accordo che definisce con decorrenza giugno 2022 la quota di incremento retributivo derivante

Circolare per la Clientela

LUGLIO 2022

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

dall'incremento dell'Indice Istat IPCA dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea al netto degli energetici importati, nonché i nuovi importi delle indennità di trasferta e di reperibilità.

Ricordiamo che tale Accordo è previsto con cadenza annuale, ogni mese di giugno, proprio dal CCNL, che individua nell'Indice Istat IPCA lo strumento di raccordo tra le previsioni economiche del CCNL e l'andamento della dinamica inflattiva.

Con riferimento ai minimi retributivi, tale procedura ha determinato un incremento inferiore a quello già definito dal CCNL 26.5.2021 nei minimi validi dall'1.6.2022, che vengono quindi confermati e che per completezza di seguito riportiamo: liv. 9, 2.619,60 euro; liv. 8, 2.355,54 euro; liv. 7, 2.166,05 euro; liv. 6, 2.018,99 euro; liv. 5, 1.883,07 euro; liv. 4, 1.757,91 euro; liv. 3, 1.684,87 euro; liv. 2, 1.518,55 euro; liv. 1, 1.375,00 euro.

Quanto all'indennità di trasferta, dal mese di giugno assume i seguenti valori: trasferta intera, 44,47 euro; quota per il pranzo o la cena, 11,97 euro; quota per il pernottamento, 20,53 euro.

Mentre per l'indennità di reperibilità, sempre dal 1° giugno, i valori da corrispondere sono i seguenti:

- compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore: per i livelli 1, 2 e 3, 4,99 euro; per i livelli 4 e 5, 5,95 euro; per i livelli 5, 6, 7, 8 e 9, 6,84 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore: per i livelli 1, 2 e 3, 7,51 euro; per i livelli 4 e 5, 9,33 euro; per i livelli 5, 6, 7, 8 e 9, 11,24 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva: per i livelli 1, 2 e 3, 8,11 euro; per i livelli 4 e 5, 10,01 euro; per i livelli 5, 6, 7, 8 e 9, 11,83 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni: per i livelli 1, 2 e 3, 32,48 euro; per i livelli 4 e 5, 39,06 euro; per i livelli 5, 6, 7, 8 e 9, 45,42 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo: per i livelli 1, 2 e 3, 33,09 euro; per i livelli 4 e 5, 39,74 euro; per i livelli 5, 6, 7, 8 e 9, 46,02 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero: per i livelli 1, 2 e 3, 35,60 euro; per i livelli 4 e 5, 43,13 euro; per i livelli 5, 6, 7, 8 e 9, 50,42 euro.

ORAFI E ARGENTIERI (INDUSTRIA)**ACCORDO 9.6.2022**

In attuazione del meccanismo rivalutativo delle retribuzioni che prende a riferimento l'andamento del costo della vita (così come comunicato annualmente dall'Istat nell'Indice IPCA al netto degli energetici importati), le Parti il 9.6.2022 hanno siglato l'Accordo annuale previsto dal CCNL per ogni mese di giugno compreso nel suo periodo di vigenza.

L'Accordo, siglato tra Federorafi e Fim, Fiom e Uilm, fotografa per le imprese industriali orafo-argentiere una situazione per cui la quota di incremento retributivo derivante dalla misurazione dell'Istat risulta assorbita dall'incremento più ampio dei minimi tabellari già previsto dall'art. 47 dell'Accordo di rinnovo del 23.12.2021.

Per completezza si riportano di seguito i valori dei minimi retributivi applicabili dal periodo di paga di giugno, confermati negli importi dell'Accordo di dicembre 2021: liv. 7, 2.083,89 euro; liv. 6, 1.916,55 euro; liv. 5S, 1.782,85 euro; liv. 5, 1.670,37 euro; liv. 4, 1.563,52 euro; liv. 3, 1.502,64 euro; liv. 2, 1.303,86 euro.

Con l'occasione si ricorda anche che dal 1.6.2022 è stato eliminato il livello 1 dalla scala classificatoria, con conseguente riclassificazione al livello 2 di tutti i lavoratori inquadrati in tale livello alla data del 31 maggio.

**PANIFICATORI (CONFESERCENTI)
PANIFICATORI (FEDERPANIFICATORI)**

ACCORDI 31.5.2022

Con due distinti Accordi dall'identico contenuto, entrambi siglati il 31.5.2022, sono state rinnovate le discipline applicabili ai panifici (artigianali e industriali) aderenti sia a Confesercenti che a Federpanificatori. Si segnalano in primo luogo i seguenti nuovi minimi retributivi, applicabili dal mese di maggio e dal mese di settembre 2022.

Dall'1.5.2022:

Panifici artigianali: liv. A1S, 1.299,46 euro; liv. A1, 1.143,91 euro; liv. A2, 1.006,26 euro; liv. A3, 858,79 euro; liv. A4, 761,42 euro; liv. B1, 1.263,23 euro; liv. B2, 850,17 euro; liv. B3S, 792,54 euro; liv. B3, 755,32 euro; liv. B4, 671,64 euro.

Panifici industriali: liv. 1, 1.514,40 euro; liv. 2, 1.396,15 euro; liv. 3A, 1.285,98 euro; liv. 3B, 1.196,40 euro; liv. 4, 1.009,95 euro; liv. 5, 899,40 euro; liv. 6, 757,73 euro.

Dall'1.9.2022:

Panifici artigianali: liv. A1S, 1.337,67 euro; liv. A1, 1.177,57 euro; liv. A2, 1.035,76 euro; liv. A3, 884,13 euro; liv. A4, 783,79 euro; liv. B1, 1.300,45 euro; liv. B2, 875,12 euro; liv. B3S, 815,90 euro; liv. B3, 777,49 euro; liv. B4, 691,44 euro.

Panifici industriali: liv. 1, 1.561,53 euro; liv. 2, 1.439,51 euro; liv. 3A, 1.325,81 euro; liv. 3B, 1.233,40 euro; liv. 4, 1.041,29 euro; liv. 5, 927,44 euro; liv. 6, 781,30 euro.

Le Parti poi, con riferimento al periodo di carenza contrattuale che ha preceduto i presenti Accordi, hanno altresì previsto la corresponsione, nei confronti dei lavoratori in forza al 31.5.2022, di un elemento forfetario *una tantum* pari rispettivamente a 200,00 euro per i panifici artigianali e a 400,00 euro per i panifici a indirizzo produttivo industriale (in entrambi i casi si tratta di importi in cifra fissa, non soggetti a riparametrazione per livello). Tali importi devono essere riconosciuti ai lavoratori aventi diritto in 3 ratei, come di seguito definito. Panifici artigianali: 70,00 euro con la retribuzione di maggio 2022, 70 euro con la retribuzione di ottobre 2022 e 60,00 euro con la retribuzione di dicembre 2022. Panifici a indirizzo produttivo industriale: 140,00 euro con la retribuzione di maggio 2022, 140,00 euro con la retribuzione di ottobre 2022 e 120,00 euro con la retribuzione di dicembre 2022.

In ambito normativo si segnala la definizione di attività stagionale, rilevante ai fini della successione di contratti nonché dei limiti quantitativi di utilizzo del lavoro a termine. Con riferimento a ciascuna delle ipotesi indicate all'art. 13 lett. g) degli Accordi, la durata massima è di 6 mesi per ciascun contratto, non ulteriormente prorogabile.

Sempre in tema di lavoro a termine si segnalano poi le previsioni espresse relative alle durate ridotte del patto di prova (art. 13 lett. b) e del periodo di comporto (art. 13 lett. k), non sempre presenti nella contrattazione collettiva anche di altri settori di attività, e che sicuramente rappresentano un utile riferimento per il professionista. Nello specifico, rispetto al patto di prova, viene indicato che la sua durata, a prescindere da quella prevista in caso di assunzione a tempo indeterminato, non possa eccedere il 50% della durata del primo contratto a termine, e che un nuovo periodo di prova non possa essere apposto ai successivi eventuali contratti con il medesimo lavoratore e per il medesimo livello contrattuale prima che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla scadenza del contratto iniziale che lo prevedeva.

SCUOLE PRIVATE LAICHE

ACCORDO 13.6.2022

L'Accordo 13.6.2022 definisce la nuova regolamentazione dei contratti a termine in deroga alle previsioni contenute nel DLgs. 81/2015.

In particolare, con riferimento alla mancata indizione di concorsi che consentano di acquisire l'abilitazione all'insegnamento e alla conseguente carenza di docenti abilitati, e tenendo conto

Circolare per la Clientela**IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**LUGLIO 2022

delle disposizioni del Ministero dell'Istruzione che hanno previsto l'estensione anche alle scuole paritarie della possibilità di sopperire alla suddetta carenza con il conferimento di incarichi a tempo determinato nei confronti di docenti muniti del titolo di studio richiesto benché sprovvisti dell'abilitazione, le Parti hanno previsto che il contratto a termine del personale docente non abilitato possa avere una durata massima di 84 mesi (7 anni), finalizzati all'espletamento delle procedure abilitanti. Una volta superati i primi 36 mesi l'evento dell'effettivo conseguimento dell'abilitazione determina l'automatica trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

Il tema del mese: ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI COLLEGATI ALL'ASPETTATIVA SINDACALE

I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali possono essere collocati, su richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Tale aspettativa è comunque utile ai fini pensionistici prevedendo il riconoscimento di una contribuzione figurativa.

Ai sensi dell'art. 31 della L. 300/70, i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali possono essere collocati, su richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

Le cariche in questione sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.

La legge riconosce in capo al lavoratore un diritto potestativo a sospendere l'obbligazione lavorativa per il tempo del mandato e a veder conservato il proprio posto di lavoro.

Aspetti contributivi

L'aspettativa, sebbene determini la sospensione del versamento della retribuzione e della contribuzione obbligatoria, è, comunque, utile ai fini pensionistici.

Gli artt. 31 della L. 300/70 e 3 co. 1 del DLgs. 16.9.96 n. 564, infatti, riconoscono la copertura figurativa dei periodi di aspettativa – per l'intera durata del mandato – a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'AGO.

Inoltre, l'art. 3 co. 5 e 6 del DLgs. 564/96 consente all'organizzazione sindacale di versare, in favore dei lavoratori collocati in aspettativa una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte ai lavoratori collocati in aspettativa per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l'accredito della contribuzione figurativa riconoscibile gratuitamente dall'ordinamento.

Domanda per la contribuzione figurativa

Per ottenere l'accredito della contribuzione figurativa, il lavoratore interessato deve presentare apposita domanda all'INPS.

In particolare, per ottenere l'accredito della contribuzione figurativa, il provvedimento di collocamento in aspettativa deve risultare da atto scritto ed essere assunto dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva e comunque non inferiore a 6 mesi (art. 3 co. 1 del DLgs. 564/96).

Sul punto, lo stesso INPS (messaggio 8.9.2017 n. 3499) ha precisato che deve trattarsi di lavoro effettivo.

Pertanto, le assenze diverse dai riposi settimanali e dalle festività, sospendono il decorso dei periodi in questione posticipandone il perfezionamento, salvo siano assenze utili al compimento del periodo di prova in base a quanto stabilisce la contrattazione collettiva.

Retribuzioni accreditabili

Le retribuzioni figurative che si possono accreditare sono quelle previste dai CCNL della categoria e comprendono solo gli emolumenti collegati dalla contrattazione collettiva alla qualifica professionale posseduta dal lavoratore all'atto del collocamento in aspettativa nonché gli incrementi retributivi legati alla mera maturazione dell'anzianità di servizio. Restano esclusi gli emolumenti collegati alla effettiva prestazione lavorativa o subordinati al conseguimento di prefissati risultati (art. 3 co. 4 del DLgs. 564/96).

Adempimenti a carico del lavoratore

Per ottenere l'accredito della contribuzione figurativa, il lavoratore – a pena di decadenza – deve presentare, per ogni anno solare o frazione di esso, apposita domanda (art. 3 co. 3 del DLgs. 564/96):

- entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa;
- anche per le aspettative di durata pluriennale, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente.

In merito l'INPS ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative (circ. INPS 24.10.2017 n. 153; messaggio INPS 8.9.2017 n. 3499; messaggio INPS 26.9.2017 n. 3688; messaggio INPS 11.7.2019 n. 2653).

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica all'INPS, e il datore di lavoro dovrà:

- attestare la sussistenza dello stato di aspettativa non retribuita, con riferimento specifico al periodo per il quale è chiesto l'accredito figurativo;
- redigere i prospetti retributivi (convalidati dall'Ispettorato territoriale del

Circolare per la Clientela

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

LUGLIO 2022

Lavoro), attestando le retribuzioni da assumere a base per l'accredito figurativo;

- provvedimento formale d'incarico sindacale.

In particolare l'organizzazione sindacale deve attestare:

- la natura e svolgimento delle funzioni attribuite;
- l'articolo dello statuto sindacale in cui è contemplata la carica attribuita al lavoratore per la quale si richiede il beneficio e la data di attribuzione della carica;
- statuto sindacale.

Adempimenti a carico del datore di lavoro

Al fine di semplificare e rendere più tempestivo il processo delle domande di accredito figurativo, l'INPS ha previsto la sostituzione delle attestazioni cartacee rese dal datore di lavoro tramite modello AP123 attraverso le denunce mensili UniEmens, a decorrere dalla competenza gennaio 2020 (messaggio INPS 31.10.2019 n. 3971).

Il datore di lavoro dovrà comunicare la sospensione del rapporto con il lavoratore nelle denunce contributive UniEmens per tutti i mesi in cui si verifica l'evento, implementate in modo da fornire all'Istituto tutti gli elementi necessari per la corretta valorizzazione dell'accredito figurativo. Nei flussi mensili dovranno essere valorizzati i seguenti elementi obbligatori.

Adempimenti a carico dell'organizzazione sindacale

Per il riconoscimento dell'accredito figurativo, l'organizzazione sindacale è tenuta a compilare il modello AP124 che deve essere allegato dal lavoratore richiedente nella domanda da inoltrare all'INPS.

Attraverso tale modulo, il sindacato fornisce specifiche informazioni sulla natura e sulle funzioni della carica attribuita, indicando l'articolo dello statuto sindacale in cui è contemplata la carica. Al modulo deve essere allegato il provvedimento d'incarico sindacale e lo statuto che prevede la carica, applicato al caso specifico.

Contribuzione aggiuntiva

L'ordinamento consente all'organizzazione sindacale di versare, in favore dei lavoratori collocati in aspettativa una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte ai lavoratori collocati in aspettativa per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l'accredito della contribuzione figurativa riconoscibile gratuitamente dall'ordinamento (art. 3 co. 5 e 6 del DLgs. 564/96).

Circolare per la Clientela

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

LUGLIO 2022

Versamento	Il versamento della contribuzione aggiuntiva ha effetti sulla misura della pensione aumentando la retribuzione pensionabile alla cui base è posto il calcolo di tutte le quote di pensione.
Accesso	L'accesso al versamento della contribuzione aggiuntiva da parte dell'organizzazione sindacale è subordinato al perfezionamento di due elementi costitutivi: <ul style="list-style-type: none"> • provvedimento dell'INPS, di riconoscimento dell'accredito della contribuzione figurativa; • autorizzazione dell'INPS, in favore dell'organizzazione sindacale, al versamento della contribuzione aggiuntiva.
Determinazione	Le modalità di calcolo della contribuzione aggiuntiva ai fini della pensione sono state indicate dall'INPS con la circ. 4.10.2019 n. 129. In particolare, ai fini del computo della c.d. "quota A") di pensione del personale assicurato presso le gestioni esclusive e sostitutive dell'AGO, gli emolumenti in forza dei quali viene versata la contribuzione aggiuntiva da parte del sindacato devono rispettare i caratteri della "fissità" e "continuità".

Modalità operative

L'Organizzazione sindacale che intende avvalersi della facoltà di versare la contribuzione aggiuntiva, ove non disponga già di matricola con Codice di Autorizzazione "4L", dovrà chiedere all'INPS il rilascio di apposita matricola (con Codice di Autorizzazione "4L") finalizzata all'esclusivo versamento di contribuzione aggiuntiva (circ. INPS 129/2019).

La richiesta di autorizzazione deve contenere le generalità dei lavoratori interessati al versamento e, per ciascuno di essi:

- il Fondo pensionistico di iscrizione;
- l'atto ufficiale di attribuzione dell'incarico sindacale, con indicazione della durata e dell'importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato, nonché con specificazione della relativa carica nonché delle norme statutarie di riferimento;
- l'eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell'atto ufficiale di attribuzione dell'incarico;
- la Certificazione unica;
- il Regolamento sindacale vigente.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI LUGLIO 2022

AGENZIE MARITTIME ED AEREE

WELFARE SCADENZA DELL'1.7.2022

In applicazione dell'Accordo 30.7.2021 le imprese sono tenute entro il mese di luglio a corrispondere, tramite piattaforma *welfare* o in alternativa mediante erogazione di *ticket*, un importo pari a 60,00 euro.

AGRICOLTURA (CONTOTERZISTI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2022

Di seguito gli importi dei nuovi minimi retributivi previsti dall'Accordo 12.7.2021 con decorrenza 1.7.2022: liv. 1, 2.072,37 euro; liv. 2, 1.950,35 euro; liv. 3, 1.799,03 euro; liv. 4, 1.643,53 euro; liv. 5, 1.554,28 euro; liv. 6, 1.343,70 euro. Le imprese presso le quali non si applica contrattazione integrativa territoriale devono aggiungere 20,00 euro ai suddetti importi.

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2022

Di seguito gli importi dei nuovi minimi retributivi previsti dall'Accordo 6.12.2021 con decorrenza 1.7.2022.

Settore alimentare:

liv. 1S, 2.237,60 euro; liv. 1, 2.009,01 euro; liv. 2, 1.839,16 euro; liv. 3A, 1.713,85 euro; liv. 3, 1.621,06 euro; liv. 4, 1.554,94 euro; liv. 5, 1.483,14 euro; liv. 6, 1.387,62 euro.

Settore panificazione:

liv. A1S, 1.889,96 euro; liv. A1, 1.757,02 euro; liv. A2, 1.645,54 euro; liv. A3, 1.506,79 euro; liv. A4, 1.427,60 euro; liv. B1, 1.850,39 euro; liv. B2, 1.520,17 euro; liv. B3S, 1.479,47 euro; liv. B3, 1.431,21 euro; liv. B4, 1.357,35 euro.

AUTOFERROTRANVIERI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2022

Di seguito gli importi dei nuovi minimi retributivi previsti dall'Accordo 10.5.2022 con decorrenza 1.7.2022: par. 250, 1.625,39 euro; par. 230, 1.495,36 euro; par. 210, 1.365,33 euro; par. 205, 1.332,82 euro; par. 202, 1.313,32 euro; par. 193, 1.254,81 euro; par. 190, 1.235,30 euro; par. 188, 1.222,30 euro; par. 183, 1.189,78 euro; par. 180, 1.170,28 euro; par. 178, 1.157,27 euro;

Circolare per la Clientela

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

LUGLIO 2022

par. 175, 1.137,77 euro; par. 170, 1.105,26 euro; par. 165, 1.072,76 euro; par. 160, 1.040,25 euro; par. 158, 1.027,25 euro; par. 155, 1.007,74 euro; par. 154, 1.001,24 euro; par. 153, 994,74 euro; par. 151, 981,74 euro; par. 145, 942,73 euro; par. 143, 929,73 euro; par. 140, 910,22 euro; par. 139, 903,72 euro; par. 138, 897,22 euro; par. 135, 877,71 euro; par. 130, 845,21 euro; par. 129, 838,71 euro; par. 123, 799,70 euro; par. 121, 786,69 euro; par. 116, 754,19 euro; par. 110, 715,17 euro; par. 100, 650,15 euro.

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.7.2022

Con la retribuzione del mese di luglio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 10.5.2022 la prima *tranche* dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1.2021 e il 31.3.2022; di seguito ne riportiamo i valori: par. 250, 357,14 euro; par. 230, 328,57 euro; par. 210, 300 euro; par. 205, 292,86 euro; par. 202, 288,57 euro; par. 193, 275,71 euro; par. 190, 271,43 euro; par. 188, 268,57 euro; par. 183, 261,43 euro; par. 180, 257,14 euro; par. 178, 254,29 euro; par. 175, 250 euro; par. 170, 242,86 euro; par. 165, 235,71 euro; par. 160, 228,57 euro; par. 158, 225,71 euro; par. 155, 221,43 euro; par. 154, 220 euro; par. 153, 218,57 euro; par. 151, 215,71 euro; par. 145, 207,14 euro; par. 143, 204,29 euro; par. 140, 200 euro; par. 139, 198,57 euro; par. 138, 197,14 euro; par. 135, 192,86 euro; par. 130, 185,71 euro; par. 129, 184,29 euro; par. 123, 175,71 euro; par. 121, 172,86 euro; par. 116, 165,71 euro; par. 110, 157,14 euro; par. 100, 142,86 euro. Tali importi devono essere ridotti in proporzione alla minor durata della prestazione lavorativa (in caso di *part time*) come pure nei casi di incompleta anzianità di servizio maturata durante il citato periodo di riferimento.

INDENNITÀ RETRIBUZIONE FERIE SCADENZA DELL'1.7.2022

A decorrere dall'1.7.2022 viene istituita l'Indennità Retribuzione Ferie, nella misura di 8,00 euro per giornata, con lo scopo garantire al lavoratore in ferie un trattamento economico rapportato alla complessiva retribuzione percepita durante le giornate lavorative. L'importo indicato è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti di legge o contrattuali, e non rientra nella base di computo del trattamento di fine rapporto.

CEMENTO, CALCE, GESSO (INDUSTRIA)

MATERNITÀ SCADENZA DELL'1.7.2022

Con decorrenza 1.7.2022, in applicazione della previsione contenuta nell'art. 58 dell'Accordo 15.3.2022, l'integrazione della retribuzione globale di fatto (fino al 50% per la lavoratrice madre e fino al 70% per il lavoratore padre) non è più limitata ai soli primi 3 mesi di congedo, ma è estesa fino al 5° mese. Dalla medesima data al genitore "single" viene riconosciuto un ulteriore periodo di 2 mesi di congedo retribuito, da fruire entro il compimento dell'8° anno di vita del bambino (o nei primi 8 anni dall'accoglimento, nel caso di adozione).

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.7.2022

Da luglio 2022 la quota-Azienda a favore del Fondo di previdenza complementare passa al 2,3%.

CHIMICA (INDUSTRIA)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2022**

Decorrono dall'1.7.2022 i nuovi importi del Trattamento Economico Mensile (TEM) previsti dall'Accordo 13.6.2022; di seguito ne riportiamo i valori.

Settore Chimico:

liv. A1, 2.355,52; liv. A2, 2.355,52; liv. A3, 2.355,52; liv. B1, 2.172,22; liv. B2, 2.172,22; liv. C1, 1.947,25; liv. C2, 1.947,25; liv. D1, 1.800,03; liv. D2, 1.800,03; liv. D3, 1.800,03; liv. E1, 1.625,87; liv. E2, 1.625,87; liv. E3, 1.625,87; liv. E4, 1.625,87; liv. F, 1.592,46.

Settore Fibre Chimiche:

liv. A1, 2.346,52; liv. A2, 2.346,52; liv. A3, 2.346,52; liv. B1, 2.131,22; liv. B2, 2.131,22; liv. C1, 1.939,25; liv. C2, 1.939,25; liv. D1, 1.762,03; liv. D2, 1.762,03; liv. D3, 1.762,03; liv. E1, 1.608,87; liv. E2, 1.608,87; liv. E3, 1.608,87; liv. E4, 1.608,87; liv. F, 1.573,46.

Settore Abrasivi:

liv. A1, 2.268,51; liv. B1, 2.048,38; liv. B2, 2.048,38; liv. C1, 1.792,05; liv. C2, 1.792,05; liv. C3, 1.792,05; liv. D1, 1.608,44; liv. D2, 1.608,44; liv. D3, 1.608,44; liv. E1, 1.518,79; liv. E2, 1.518,79; liv. E3, 1.518,79; liv. F, 1.496,78.

Settore Lubrificanti e GPL:

liv. Q1, 3.120,00; liv. Q2, 2.832,00; liv. A, 2.710,00; liv. B, 2.512,00; liv. C, 2.287,00; liv. D, 2.145,00; liv. E, 1.990,00; liv. F, 1.855,00; liv. G, 1.818,00; liv. H, 1.713,00; liv. I, 1.574,00.

**INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (IPO)
SCADENZA DELL'1.7.2022**

Decorrono dall'1.7.2022 i nuovi importi dell'Indennità di Posizione Organizzativa (IPO) previsti dall'Accordo 13.6.2022; di seguito ne riportiamo i valori.

Settore Chimico:

liv. A1, 478,96; liv. A2, 271,07; liv. A3, 214,70; liv. B1, 271,76; liv. B2, 188,39; liv. C1, 283,40; liv. C2, 207,61; liv. D1, 282,23; liv. D2, 193,74; liv. D3, 144,73; liv. E1, 226,41; liv. E2, 140,27; liv. E3, 83,42; liv. E4, 40,17.

Settore Fibre Chimiche:

liv. A1, 448,96; liv. A2, 215,07; liv. A3, 143,70; liv. B1, 265,76; liv. B2, 136,39; liv. C1, 230,40; liv. C2, 166,61; liv. D1, 277,23; liv. D2, 150,74; liv. D3, 111,73; liv. E1, 206,41; liv. E2, 98,27; liv. E3, 57,42; liv. E4, 24,17.

Settore Abrasivi:

liv. A1, liv. A1, 304,47; liv. B1, 278,04; liv. B2, 131,05; liv. C1, 224,50; liv. C2, 177,46; liv. C3, 124,92; liv. D1, 264,06; liv. D2, 139,03; liv. D3, 101,15; liv. E1, 138,42; liv. E2, 56,47; liv. E3, 18,33.

**ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR)
SCADENZA DELL'1.7.2022**

Decorrono dall'1.7.2022 i nuovi importi dell'Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) previsti dall'Accordo 13.6.2022; di seguito ne riportiamo i valori.

Settore Chimico:

liv. A1, 34,00; liv. A2, 31,00; liv. A3, 28,00; liv. B1, 27,00; liv. B2, 26,00; liv. C1, 25,00; liv. C2, 23,00; liv. D1, 23,00; liv. D2, 20,00; liv. D3, 20,00; liv. E1, 19,00; liv. E2, 18,00; liv. E3, 16,00; liv. E4, 16,00; liv. F, 15,00.

Settore Fibre Chimiche:

Circolare per la Clientela

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

LUGLIO 2022

liv. A1, 33,00; liv. A2, 26,00; liv. A3, 26,00; liv. B1, 26,00; liv. B2, 22,00; liv. C1, 22,00; liv. C2, 21,00; liv. D1, 21,00; liv. D2, 19,00; liv. D3, 19,00; liv. E1, 19,00; liv. E2, 16,00; liv. E3, 14,00; liv. E4, 14,00; liv. F, 14,00.

Settore Abrasivi:

liv. A1, liv. A1, 34,00; liv. B1, 26,00; liv. B2, 24,00; liv. C1, 23,00; liv. C2, 21,00; liv. C3, 21,00; liv. D1, 20,00; liv. D2, 19,00; liv. D3, 19,00; liv. E1, 19,00; liv. E2, 16,00; liv. E3, 16,00; liv. F, 16,00.

Settore Lubrificanti e GPL:

liv. Q1, 38,00; liv. Q2, 33,00; liv. A, 31,00; liv. B, 28,00; liv. C, 26,00; liv. D, 24,00; liv. E, 21,00; liv. F, 19,00; liv. G, 18,00; liv. H, 18,00; liv. I, 16,00.

COMUNICAZIONE (ARTIGIANATO)

UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.7.2022

In virtù di quanto previsto dall'Accordo 16.5.2022, con la retribuzione del mese di luglio 2022 le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 16 maggio la prima *tranche* dell'importo forfettario *una tantum*, nella misura di 55,00 euro per i lavoratori qualificati e di 38,50 euro per gli apprendisti. Si ricorda che la seconda e ultima *tranche* dovrà essere erogata nel mese di agosto 2022.

IGIENE AMBIENTALE

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2022

Decorrono dall'1.7.2022 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 23.5.2022 sia per le aziende private che per le aziende municipalizzate; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 3.411,36 euro; liv. 8, 3.035,65 euro; liv. 7A, 3.005,12 euro; liv. 7B, 2.600,93 euro; liv. 6A, 2.474,54 euro; liv. 6B, 2.360,53 euro; liv. 5A, 2.243,92 euro; liv. 5B, 2.148,55 euro; liv. 4A, 2.055,26 euro; liv. 4B, 1.992,79 euro; liv. 3A, 1.929,19 euro; liv. 3B, 1.839,16 euro; liv. 2A, 1.831,89 euro; liv. 2B, 1.648,00 euro; liv. 1A, 1.483,19 euro; liv. 1B, 1.310,85 euro; liv. J, 1.186,56 euro.

UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.7.2022

Con la retribuzione del mese di luglio le aziende sono tenute a corrispondere un'indennità forfettaria *una tantum* un importo pari a 130,00 euro (da ridurre proporzionalmente per il personale a *part time*) a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1.2022 e il 30.6.2022. La corresponsione deve avvenire in buoni benzina, salvo differenti intese a livello aziendale.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
SCADENZA DELL'1.7.2022

Con decorrenza 1.7.2022 il parametro relativo al livello 1B previsto nella classificazione del personale dipendente dalle aziende municipalizzate non è più 90, ma 88,38. Nei confronti del personale già inquadrato in tale livello prima di tale data, la differenza retributiva derivante dalla riduzione del parametro viene mantenuta come importo ad personam, non rivalutabile e non assorbibile.

IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2022**

Decorrono dall'1.7.2022 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 30.5.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 1.786,15 euro; liv. 1, 1.701,60 euro; liv. 2, 1.548,54 euro; liv. 3, 1.395,83 euro; liv. 4, 1.279,82 euro; liv. 5, 1.206,06 euro; liv. 6, 1.137,50 euro; liv. 7, 1.048,47 euro. Si ricorda che i suddetti importi devono essere maggiorati del 4% nei confronti dei lavoratori assunti precedentemente al 22.12.2015.

IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO (CONFCOMMERCIO)**PREMIO DI RISULTATO
SCADENZA DELL'1.7.2022**

In applicazione di quanto previsto dall'art. 13 del CCNL 24.7.2019, come successivamente modificato dall'Accordo 10.9.2021, le aziende presso le quali entro il mese di maggio 2022 non sia stato definito un accordo sul premio di risultato sono tenute a corrispondere nel mese di luglio i seguenti importi: liv. A, 186,00 euro; liv. B, 186,00 euro; liv. 1, 158,00 euro; liv. 2, 158,00 euro; liv. 3, 158,00 euro; liv. 4, 140,00 euro; liv. 5, 140,00 euro; liv. 6S, 112,00 euro; liv. 6, 112,00 euro; liv. 7, 112,00 euro.

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES - ICT (CONFSAL-CIFA)**PREMIO PRESENZE
SCADENZA DELL'1.7.2022**

In applicazione di quanto previsto dall'art. 58 del CCNL 21.7.2021, entro il mese di luglio le aziende presso le quali non siano stati istituiti premi di risultato di ammontare variabile collegati all'incremento di produttività sono tenute a corrispondere ai lavoratori un premio presenza, in misura variabile rapportata al numero di giorni di assenza assommata nel corso del 2021 e alla propria retribuzione mensile, secondo la seguente gradualità: fino a 2 giorni di assenza, 120% della retribuzione mensile; 3 o 4 giorni di assenza, 115% della retribuzione mensile; da 5 a 8 giorni di assenza, 110% della retribuzione mensile; 9 o 10 giorni di assenza, 100% della retribuzione mensile; da 11 a 14 giorni di assenza, 80% della retribuzione mensile; 15 giorni di assenza e oltre, 60% della retribuzione mensile.

Il premio presenze non compete a coloro che sono già destinatari del premio di *performance*.

LATERIZI (INDUSTRIA)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2022**

Decorrono dall'1.7.2022 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 31.5.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. AS, 2.159,98 euro; liv. A, 1.816,33 euro; liv. B, 1.482,53 euro; liv. CS, 1.402,40 euro; liv. C, 1.334,23 euro; liv. D, 1.240,15 euro; liv. E, 1.149,68 euro; liv. F, 983,69 euro.

Circolare per la Clientela

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

LUGLIO 2022

LEGNO E LAPIDEI (ARTIGIANATO)**UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.7.2022**

In virtù di quanto previsto dall'Accordo 3.5.2022, con la retribuzione del mese di luglio 2022 le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 3 maggio la prima *tranche* dell'importo forfettario *una tantum*, nella misura di 75,00 euro per i lavoratori qualificati e di 52,50 euro per gli apprendisti. Si ricorda che la seconda e ultima *tranche* dovrà essere erogata nel mese di ottobre 2022.

MARITTIMI (ADDETTI AGLI UFFICI)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2022**

A decorrere dall'1.7.2022 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: liv. 7, 2.472,66 euro; liv. 6, 2.169,19 euro; liv. 5, 1.885,04 euro; liv. 4, 1.780,61 euro; liv. 3, 1.570,53 euro; liv. 2, 1.425,78 euro; liv. 1, 1.356,87 euro.

MARITTIMI (ALISCAFI)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2022**

A decorrere dall'1.7.2022 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: Comandante, 2.616,10 euro; Direttore di macchina, 2.462,20 euro; 1° ufficiale, 1.802,39 euro; Sottoufficiale, 1.551,96 euro; Comune, 1.375,06 euro; Giovanotto, 1.247,64 euro; Mozzo, 1.175,04 euro; Allievo Ufficiale, 690,00,00 euro; Allievo Sottoufficiale, 640,00 euro; Allievo Comune, 590,00 euro.

**SCATTI DI ANZIANITÀ
SCADENZA DELL'1.7.2022**

A decorrere dall'1.7.2022 l'importo del primo scatto e degli scatti successivi assume i seguenti nuovi valori.

Primo scatto:

Comandante, 102,90 euro; Direttore di macchina, 95,44 euro; 1° ufficiale, 63,17 euro; Sottoufficiale, 51,09 euro; Comune, 42,57 euro; Giovanotto, 36,44 euro; Mozzo, 32,96 euro.

Scatti successivi:

Comandante, 61,74 euro; Direttore di macchina, 57,26 euro; 1° ufficiale, 37,90 euro; Sottoufficiale, 30,66 euro; Comune, 25,54 euro; Giovanotto, 21,86 euro; Mozzo, 19,78 euro.

MARITTIMI (CAPITANI DI LUNGO CORSO E DIRETTORI DI MACCHINA)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2022**

A decorrere dall'1.7.2022 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: Comandanti, 3.395,19 euro; Direttori macchina, 3.214,47 euro; Comandanti/Direttori macchina in 2^a - Crociere, 2.987,18 euro.

SCATTI DI ANZIANITÀ SCADENZA DELL'1.7.2022

A decorrere dall'1.7.2022 l'importo degli scatti di anzianità è il seguente: Comandanti, 56,06 euro; Direttori macchina, 52,61 euro; Comandanti/Direttori macchina in 2ª - Crociere, 48,17 euro.

MARITTIMI (NAVI DA DIPORTO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2022

A decorrere dall'1.7.2022 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: Comandante, 1.661,86 euro; Direttore di macchina, 1.661,86 euro; Capitano, 1.561,98 euro; Ufficiale di Navigazione, 1.422,01 euro; Sottufficiale, 1.361,15 euro; Comune, 1.213,46 euro; Qualifiche iniziali, 1.024,00 euro.

MARITTIMI (NAVI DA CROCIERA O PASSEGGERI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2022

A decorrere dall'1.7.2022 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: 1° Ufficiale/1° Commissario, 2.043,81 euro; 2° Ufficiale/2° Commissario, 1.742,56 euro; 3° Ufficiale/3° Commissario, 1.628,91 euro; Sottufficiale capo servizio, 1.498,40 euro; Sottufficiale, 1.445,58 euro; Comune, 1.287,90 euro; Carbonaio, 1.271,83 euro; 3° cuoco, 1.214,88 euro; Giovanotto/Garzone di 1ª, 1.151,82 euro; Giovanotto/Garzone di 2ª, 1.109,80 euro; Mozzo/Piccolo/Acc. Turistico, 1.057,96 euro; Allievo Commissario +1, 915,17 euro; Allievo Commissario -1, 882,30 euro; Allievo Cuoco +1, 915,17 euro; Allievo Cuoco -1, 882,30 euro; Allievo Ufficiale, 690,00,00 euro; Allievo Sottufficiale, 640,00 euro; Allievo Comune, 590,00 euro.

SCATTI DI ANZIANITÀ SCADENZA DELL'1.7.2022

A decorrere dall'1.1.2022 l'importo del primo scatto e degli scatti successivi assume i seguenti nuovi valori.

Primo scatto:

1° Ufficiale/1° Commissario, 74,78 euro; 2° Ufficiale/2° Commissario, 60,24 euro; 3° Ufficiale/3° Commissario, 54,75 euro; Sottufficiale capo servizio, 48,47 euro; Sottufficiale, 45,93 euro; Comune, 38,33 euro; Carbonaio, 37,55 euro; 3° cuoco, 34,80 euro; Giovanotto/Garzone di 1ª, 31,76 euro; Giovanotto/Garzone di 2ª, 29,74 euro; Mozzo/Piccolo/Acc. Turistico, 27,24 euro.

Scatti successivi:

1° Ufficiale/1° Commissario, 44,87 euro; 2° Ufficiale/2° Commissario, 36,15 euro; 3° Ufficiale/3° Commissario, 32,85 euro; Sottufficiale capo servizio, 29,08 euro; Sottufficiale, 27,55 euro; Comune, 23,00 euro; Carbonaio, 22,52 euro; 3° cuoco, 20,87 euro; Giovanotto/Garzone di 1ª, 19,06 euro; Giovanotto/Garzone di 2ª, 17,85 euro; Mozzo/Piccolo/Acc. Turistico, 16,34 euro.

MARITTIMI (NAVI FINO A 151 TSL)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2022**

A decorrere dall'1.7.2022 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: Comandante Dir.Macch.Condut., 1.661,87 euro; 1° Ufficiale, 1.462,08 euro; Ufficiale di navigazione, 1.411,62 euro; Sottufficiale, 1.361,15 euro; Comune, 1.213,47 euro; Giovanotto, 1.059,97 euro; Mozzo, 1.024,00 euro; Allievo Ufficiale, 690,00,00 euro; Allievo Sottufficiale, 640,00 euro; Allievo Comune, 590,00 euro.

**SCATTI DI ANZIANITÀ
SCADENZA DELL'1.7.2022**

A decorrere dall'1.7.2022 l'importo del primo scatto e degli scatti successivi assume i seguenti nuovi valori.

Primo scatto:

Conduttore, 57,20 euro; Comandante, 55,20 euro; Direttore di macchina, 54,33 euro; 1° Ufficiale, 47,56 euro; Ufficiale di navigazione, 45,15 euro; Sottufficiale, 42,73 euro; Comune, 35,59 euro; Giovanotto, 28,19 euro; Mozzo, 26,45 euro.

Scatti successivi:

Conduttore, 22,88 euro; Comandante, 22,08 euro; Direttore di macchina, 21,43 euro; 1° Ufficiale, 19,02 euro; Ufficiale di navigazione, 18,06 euro; Sottufficiale, 17,09 euro; Comune, 14,24 euro; Giovanotto, 11,27 euro; Mozzo, 10,58 euro.

MARITTIMI (NAVI SUPERIORI A 151 TSL)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2022**

A decorrere dall'1.7.2022 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori:

Ufficiali:

Comandante con titolo oltre 3000 TSL, 3.395,19 euro; Comandante con titolo fino a 3000 TSL, 2.204,13 euro; Direttore macchine con titolo oltre 3000 TSL, 3.214,47 euro; Direttore macchine con titolo fino a 3000 TSL, 2.204,13 euro; 1° Ufficiale - Lungo corso, 2.204,13 euro; 1° Ufficiale - Mediterraneo, 2.169,87 euro; 1° Ufficiale con titolo fino a 3000 TSL, 1.884,36 euro; 2° Ufficiale - Lungo corso, 1.861,51 euro; 2° Ufficiale - Mediterraneo, 1.820,14 euro; 2° Ufficiale con titolo fino a 3000 TSL, 1.641,15 euro; 3° Ufficiale - Lungo corso, 1.732,08 euro; 3° Ufficiale - Mediterraneo, 1.699,94 euro; 3° Ufficiale J - Lungo corso, 1.385,66 euro; 3° Ufficiale J - Mediterraneo, 1.359,95 euro.

Assistenti Commissario:

Ass. Comm. (navigaz. oltre 12 mesi), 1.376,95 euro; Ass. Comm. (navigaz. da 6 a 12 mesi), 1.328,36 euro; Ass. Comm. (navigaz. fino a 6 mesi), 1.253,42 euro.

Sottufficiali e Comuni:

Di coperta: Nostro, 1.612,27 euro; Carpentiere, 1.551,96 euro; Marinaio/Comune, 1.375,06 euro; Giovanotto di 1ª, 1.241,45 euro; Giovanotto di 2ª, 1.197,29 euro; Mozzo, 1.142,31 euro. Di macchina: Capo operaio meccanico/motorista/elettricista, 1.612,27 euro; Operaio meccanico/motorista/elettricista, 1.551,96 euro; Fuochista/Comune, 1.375,06 euro; Carbonaio, 1.369,50 euro; Giovanotto, 1.241,45 euro. Di camera e cucina: Cuoco/dispensiere, 1.551,96 euro; Cameriere/2° cuoco, 1.375,06 euro; Garzone di 1ª, 1.241,45 euro; Garzone di 2ª, 1.197,29 euro; Piccolo di camera/cucina, 1.142,31 euro.

SCATTI DI ANZIANITÀ SCADENZA DELL'1.7.2022

A decorrere dall'1.7.2022 l'importo del primo scatto e degli scatti successivi assume i seguenti nuovi valori.

Primo scatto:

Ufficiali:

Comandante con titolo oltre 3000 TSL, 140,19 euro; Comandante con titolo fino a 3000 TSL, 82,54 euro; Direttore macchine con titolo oltre 3000 TSL, 131,54 euro; Direttore macchine con titolo fino a 3000 TSL, 82,54 euro; 1° Ufficiale - Lungo corso, 82,54 euro; 1° Ufficiale - Mediterraneo, 80,88 euro; 1° Ufficiale con titolo fino a 3000 TSL, 67,15 euro; 2° Ufficiale - Lungo corso, 65,99 euro; 2° Ufficiale - Mediterraneo, 63,98 euro; 2° Ufficiale con titolo fino a 3000 TSL, 55,40 euro; 3° Ufficiale - Lungo corso, 59,74 euro; 3° Ufficiale - Mediterraneo, 58,18 euro.

Sottufficiali e Comuni:

Di coperta: Nostromo, 53,99 euro; Carpentiere, 51,09 euro; Marinaio/Comune, 42,57 euro; Giovanotto di 1ª, 36,15 euro; Giovanotto di 2ª, 34,03 euro; Mozzo, 31,39 euro. Di macchina: Capo operaio meccanico/motorista/elettricista, 53,99 euro; Operaio meccanico/motorista/elettricista, 51,09 euro; Fuochista/Comune, 42,57 euro; Carbonaio, 42,31 euro; Giovanotto, 36,15 euro. Di camera e cucina: Cuoco/dispensiere, 51,09 euro; Cameriere/2° cuoco, 42,57 euro; Garzone di 1ª, 36,15 euro; Garzone di 2ª, 34,03 euro; Piccolo di camera/cucina, 31,39 euro.

Scatti successivi:

Ufficiali:

Comandante con titolo oltre 3000 TSL, 84,11 euro; Comandante con titolo fino a 3000 TSL, 49,52 euro; Direttore macchine con titolo oltre 3000 TSL, 78,92 euro; Direttore macchine con titolo fino a 3000 TSL, 49,52 euro; 1° Ufficiale - Lungo corso, 49,52 euro; 1° Ufficiale - Mediterraneo, 48,53 euro; 1° Ufficiale con titolo fino a 3000 TSL, 40,29 euro; 2° Ufficiale - Lungo corso, 39,59 euro; 2° Ufficiale - Mediterraneo, 38,39 euro; 2° Ufficiale con titolo fino a 3000 TSL, 33,24 euro; 3° Ufficiale - Lungo corso, 35,85 euro; 3° Ufficiale - Mediterraneo, 34,91 euro.

Sottufficiali e Comuni:

Di coperta: Nostromo, 32,39 euro; Carpentiere, 30,66 euro; Marinaio/Comune, 25,54 euro; Giovanotto di 1ª, 21,69 euro; Giovanotto di 2ª, 20,42 euro; Mozzo, 18,83 euro. Di macchina: Capo operaio meccanico/motorista/elettricista, 32,39 euro; Operaio meccanico/motorista/elettricista, 30,66 euro; Fuochista/Comune, 25,54 euro; Carbonaio, 25,38 euro; Giovanotto, 21,69 euro. Di camera e cucina: Cuoco/dispensiere, 30,66 euro; Cameriere/2° cuoco, 25,54 euro; Garzone di 1ª, 21,69 euro; Garzone di 2ª, 20,42 euro; Piccolo di camera/cucina, 18,83 euro.

MARITTIMI (RIMORCHIATORI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2022

A decorrere dall'1.7.2022 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: Comandante, 2.116,76 euro; Direttore di macchina, 2.116,76 euro; 1° ufficiale, 1.805,80 euro; 2° ufficiale, 1.734,66 euro; Sottufficiale, 1.635,29 euro; Comune, 1.554,59 euro; Giovanotto, 1.298,64 euro; Mozzo, 1.246,73 euro; Allievo Ufficiale, 690,00 euro; Allievo Sottufficiale, 640,00 euro; Allievo Comune, 590,00 euro.

SCATTI DI ANZIANITÀ SCADENZA DELL'1.7.2022

A decorrere dall'1.7.2022 l'importo degli scatti di anzianità assume i seguenti nuovi valori. Comandante, 78,39 euro; Direttore di macchina, 78,39 euro; 1° ufficiale, 63,33 euro; 2° ufficiale, 59,90 euro; Sottoufficiale, 54,98 euro; Comune, 51,24 euro; Giovanotto, 38,92 euro; Mozzo, 36,42 euro.

MECCANICI, ORAFI, ODONTOTECNICI (ARTIGIANATO)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.7.2022

In virtù di quanto previsto dall'Accordo 17.12.2021, con la retribuzione del mese di luglio 2022 le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 3 maggio la seconda e ultima *tranche* dell'importo forfettario *una tantum*, nella misura di 60,00 euro per i lavoratori qualificati e di 42,00 euro per gli apprendisti. Si ricorda che la prima *tranche* è stata erogata nel mese di marzo 2022.

RIALLINEAMENTO RETRIBUTIVO SCADENZA DELL'1.7.2022

L'Accordo 17.12.2021, nell'inserire l'attività di restauro dei beni culturali all'interno dell'ambito di applicazione del CCNL, ha previsto la possibilità, per le aziende che precedentemente applicavano altro CCNL, di realizzare il riallineamento delle retribuzioni secondo una gradualità definita. Le imprese artigiane che si occupano di restauro e che abbiano scelto di applicare tale progressività sono tenute con la retribuzione del mese di luglio a colmare il differenziale compreso tra l'11% e il 20%. Si ricorda che il riallineamento del differenziale contenuto entro il 10% ha potuto essere realizzato nel mese di gennaio 2022, mentre per le quote eventualmente eccedenti il 20%, potrà essere portato a compimento con la retribuzione del prossimo mese di dicembre.

MULTISERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2022

Decorrono dall'1.7.2022 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 8.6.2021; di seguito ne riportiamo i valori: Quadro, 1.451,60 euro; liv. 7 (ex 1), 1.326,24 euro; liv. 6 (ex 2), 1.148,08 euro; liv. 5 (ex 3S), 923,74 euro; liv. 4 (ex 3), 844,57 euro; liv. 4 (par. 125), 824,79 euro; liv. 3 (ex 4), 778,59 euro; liv. 2 (par. 115), 758,81 euro; liv. 2 (ex 5), 719,21 euro; liv. 1 (ex 6), 659,83 euro.

PENNE, MATITE, SPAZZOLE, PENNELLI (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.7.2022

Decorrono dall'1.7.2022 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 29.10.2020; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 7, 1.714,23 euro; liv. 6, 1.531,63 euro; liv. 5, 1.430,98 euro; liv.

Circolare per la Clientela

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

LUGLIO 2022

4S, 1.337,65 euro; liv. 4, 1.279,27 euro; liv. 3S, 1.238,63 euro; liv. 3, 1.195,47 euro; liv. 2, 1.102,99 euro; liv. 1, 764,24 euro.

PORTI

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2022

Decorrono dall'1.7.2022 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 30.4.2021 (e dalla successiva Errata Corrige del 4.5.2021); di seguito ne riportiamo i valori: Quadro A (Aut. Port.), 2.637,23 euro; Quadro B (Aut. Port.), 2.392,50 euro; Quadro (Imprese), 2.344,12 euro; liv. 1, 2.191,98 euro; liv. 2, 2.042,28 euro; liv. 3, 1.888,91 euro; liv. 4, 1.774,96 euro; liv. 5, 1.675,13 euro; liv. 6, 1.598,19 euro; liv. 7, 1.435,74 euro.

POSTE S.P.A. - ENTE POSTE ITALIANE

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2022

Decorrono dall'1.7.2022 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 23.6.2021; di seguito ne riportiamo i valori: liv. A1, 1.859,10 euro; liv. A2, 1.645,21 euro; liv. B, 1.404,07 euro; liv. C, 1.288,56 euro; liv. D, 1.226,23 euro; liv. E, 1.080,46 euro; liv. F, 963,44 euro.

INDENNITÀ DI MENSA
SCADENZA DELL'1.7.2022

Con decorrenza 1.7.2022 viene aumentata a 5,42 euro per giornata di effettivo servizio l'indennità di mensa spettante ai dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa superiore alle 7 ore e con pausa della durata di almeno 30 minuti compresa tra le ore 12 e le ore 15.

49

RADIOTELEVISIONI PRIVATE

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2022

Di seguito gli importi dei nuovi minimi retributivi previsti dall'Accordo 26.5.2022 con decorrenza 1.7.2022.

Imprese televisive:

liv. 9, 1.905,75 euro; liv. 8, 1.746,91 euro; liv. 7, 1.610,90 euro; liv. 6, 1.536,78 euro; liv. 5, 1.416,00 euro; liv. 4, 1.190,64 euro; liv. 3, 993,74 euro; liv. 2, 873,97 euro; liv. 1, 753,18 euro.

Imprese radiofoniche:

liv. 6, 1.425,38 euro; liv. 5, 1.278,49 euro; liv. 4, 1.051,86 euro; liv. 3, 898,20 euro; liv. 2, 758,32 euro; liv. 1, 633,73 euro.

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

INDENNITÀ DI TRASFERTA
SCADENZA DELL'1.7.2022

Con decorrenza 1.7.2022 la disciplina dell'indennità di trasferta è stata aggiornata come segue:

Circolare per la Clientela

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

LUGLIO 2022

- in caso di trasferta di una sola giornata con adozione del regime di rimborso a *forfait*, riduzione da 13 a 8 ore della durata minima della trasferta che dà diritto all'importo onnicomprensivo di 30,98 euro;
- aumento da 15,04 a 20,00 euro dell'indennità di trasferta prevista per la giornata a piè di lista;
- aumento da 17,10 a 20,00 euro dell'indennità di trasferta prevista, per la giornata a *forfait*, per i primi 10 giorni di trasferta;
- aumento da 41,32 a 50,00 euro del *forfait* giornaliero onnicomprensivo di pasti, indennità di trasferta e piccole spese previsto per le trasferte plurigiornaliere;
- in caso di viaggi in treno o in aereo, laddove non sia presente sul mezzo un servizio di ristorazione, il pasto acquistato nelle 3 ore precedenti verrà rimborsato secondo normativa.

SERVIZI ASSISTENZIALI (ANPAS)**ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
SCADENZA DELL'1.7.2022**

Le organizzazioni presso le quali al 31.12.2021 non fosse presente contrattazione di secondo livello sono tenute, con la retribuzione del mese di luglio 2022, a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2022, un importo pari a 120,00 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR). Tale importo è soggetto a ricalcolo per i lavoratori a tempo parziale e in proporzione ai mesi di effettiva prestazione nel periodo di riferimento.

TESSILE-MODA E CHIMICA-CERAMICA (PICCOLA INDUSTRIA)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2022**

Di seguito gli importi dei nuovi minimi retributivi previsti dall'Accordo 17.2022 e dal successivo Accordo integrativo 23.3.2022 con decorrenza 1.7.2022.

A. Imprese fino a 249 dipendenti:

Settore Tessile abbigliamento - Moda:

liv. 8, 2.241,44 euro; liv. 7, 2.117,60 euro; liv. 6, 1.984,45 euro; liv. 5, 1.859,84 euro; liv. 4, 1.760,73 euro; liv. 3 bis, 1.721,29 euro; liv. 3, 1.681,89 euro; liv. 2 bis, 1.633,70 euro; liv. 2, 1.593,58 euro; liv. 1, 1.276,61 euro.

Settore Calzature:

liv. 8, 2.252,04 euro; liv. 7, 2.092,37 euro; liv. 6, 1.931,93 euro; liv. 5, 1.835,99 euro; liv. 4, 1.761,06 euro; liv. 3 bis, 1.721,29 euro; liv. 3, 1.681,84 euro; liv. 2 bis, 1.633,83 euro; liv. 2, 1.593,53 euro; liv. 1, 1.276,24 euro.

Settore Pelli e cuoio:

liv. 6, 2.138,60 euro; liv. 5, 1.936,98 euro; liv. 4S, 1.811,53 euro; liv. 4, 1.763,32 euro; liv. 3, 1.692,46 euro; liv. 2, 1.604,01 euro; liv. 1, 1.278,22 euro.

Settore Occhiali:

liv. 6, 2.188,51 euro; liv. 5, 1.995,80 euro; liv. 4S, 1.848,54 euro; liv. 4, 1.768,08 euro; liv. 3, 1.689,01 euro; liv. 2, 1.595,72 euro; liv. 1, 1.277,26 euro.

Settore Giocattoli:

liv. 7, 2.196,26 euro; liv. 6, 2.030,16 euro; liv. 5, 1.929,03 euro; liv. 4S, 1.822,16 euro; liv. 4, 1.778,07 euro; liv. 3, 1.700,61 euro; liv. 2, 1.611,61 euro; liv. 1, 1.291,78 euro.

Settore Penne, spazzole e pennelli:

liv. 8, 2.200,56 euro; liv. 7, 2.013,45 euro; liv. 6, 1.912,03 euro; liv. 5, 1.817,51 euro; liv. 4, 1.760,44 euro; liv. 3, 1.676,69 euro; liv. 2, 1.585,87 euro; liv. 1, 1.278,74 euro.

Circolare per la Clientela

LUGLIO 2022

IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Settore Piastrelle in terzo fuoco:

liv. A, 1.805,32 euro; liv. B, 1.648,98 euro; liv. C, 1.558,64 euro; liv. D, 1.486,65 euro; liv. E, 1.422,54 euro; liv. F, 1.369,56 euro; liv. G, 1.270,73 euro.

B. Imprese fino a 49 dipendenti:

Settore Chimica e settori accorpati:

liv. H, 2.714,79 euro; liv. G, 2.567,05 euro; liv. F, 2.337,59 euro; liv. E, 2.104,40 euro; liv. D, 1.965,00 euro; liv. C, 1.772,07 euro; liv. B, 1.607,41 euro; liv. A, 1.491,59 euro. *Settore Plastica e gomma*: liv. Q, 2.447,25 euro; liv. 8, 2.364,38 euro; liv. 7, 2.169,18 euro; liv. 6, 1.952,92 euro; liv. 5, 1.821,64 euro; liv. 4, 1.729,11 euro; liv. 3, 1.664,88 euro; liv. 2, 1.615,15 euro; liv. 1, 1.484,66 euro.

Settore Abrasivi:

liv. A1, 2.502,87 euro; liv. B1, 2.287,94 euro; liv. B2, 2.149,31 euro; liv. C1, 1.984,59 euro; liv. C2, 1.941,52 euro; liv. C3, 1.889,41 euro; liv. D1, 1.844,50 euro; liv. D2, 1.730,75 euro; liv. D3, 1.692,12 euro; liv. E1, 1.638,78 euro; liv. E2, 1.565,63 euro; liv. E3, 1.511,79 euro; liv. F, 1.486,54 euro.

Settore Ceramica:

liv. A1, 2.451,51 euro; liv. B1, 2.259,41 euro; liv. B2, 2.129,79 euro; liv. C1, 1.970,99 euro; liv. C2, 1.929,66 euro; liv. C3, 1.879,41 euro; liv. D1, 1.833,50 euro; liv. D2, 1.721,50 euro; liv. D3, 1.682,32 euro; liv. E1, 1.624,92 euro; liv. E2, 1.554,77 euro; liv. E3, 1.513,34 euro; liv. F, 1.469,87 euro.

Settore Vetro meccanizzato (prime lavorazioni):

liv. A2, 2.605,38 euro; liv. A1, 2.547,83 euro; liv. B2, 2.349,37 euro; liv. B1, 2.292,75 euro; liv. C2, 2.113,46 euro; liv. C1, 2.075,06 euro; liv. D3, 2.025,53 euro; liv. D2, 1.976,64 euro; liv. D1, 1.849,15 euro; liv. E3, 1.797,34 euro; liv. E2, 1.761,29 euro; liv. E1, 1.635,70 euro; liv. F, 1.522,40 euro.

Settore Vetro trasformazione (secondo lavorazioni):

liv. 8A, 2.562,74 euro; liv. 8, 2.505,16 euro; liv. 7, 2.292,76 euro; liv. 6A, 2.113,45 euro; liv. 6, 2.075,06 euro; liv. 5A, 2.025,54 euro; liv. 5, 1.976,64 euro; liv. 4, 1.849,15 euro; liv. 3, 1.761,32 euro; liv. 2, 1.635,70 euro; liv. 1, 1.522,40 euro.

Settore Vetro soffio a mano e semiautomatiche:

liv. 9A, 2.559,24 euro; liv. 8, 2.501,78 euro; liv. 8A, 2.307,02 euro; liv. 8, 2.289,75 euro; liv. 7, 2.073,29 euro; liv. 6, 1.985,49 euro; liv. 5, 1.856,95 euro; liv. 4, 1.751,76 euro; liv. 3, 1.670,51 euro; liv. 2, 1.593,35 euro; liv. 1, 1.520,78 euro.

TRASPORTO AEREO - GESTIONE AEROPORTUALI

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2022

In applicazione di quanto previsto dall'art. G20 del CCNL 17.1.2020, a decorrere dall'1.7.2022 il minimo retributivo degli addetti alla Gestione aeroportuale assume i seguenti nuovi valori: liv. 1S, 1.852,38 euro; liv. 1, 1.680,87 euro; liv. 2A, 1.536,79 euro; liv. 2B, 1.440,75 euro; liv. 3, 1.337,84 euro; liv. 4, 1.207,47 euro; liv. 5, 1.138,88 euro; liv. 6, 1.070,28 euro; liv. 7, 960,49 euro; liv. 8, 864,46 euro; liv. 9, 686,07 euro.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI AGOSTO 2022

COMUNICAZIONE (ARTIGIANATO)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.8.2022

In virtù di quanto previsto dall'Accordo 16.5.2022, con la retribuzione del mese di agosto 2022 le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 16 maggio la seconda e ultima *tranche* dell'importo forfettario *una tantum*, nella misura di 100,00 euro per i lavoratori qualificati e di 70,00 euro per gli apprendisti. Si ricorda che la prima *tranche* era prevista per il mese di luglio 2022.

CONCERIE (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.8.2022

Di seguito gli importi dei nuovi minimi retributivi previsti dall'Accordo 21.1.2021 con decorrenza 1.8.2022: liv. A, 2.629,06 euro; liv. B1, 2.244,27 euro; liv. B2, 2.244,27 euro; liv. C1, 2.014,44 euro; liv. C2, 2.014,44 euro; liv. D1, 1.850,99 euro; liv. D2, 1.850,99 euro; liv. E1, 1.626,50 euro; liv. E2, 1.626,50 euro; liv. E3, 1.626,50 euro; liv. F1, 1.542,38 euro.

INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (IPO) SCADENZA DELL'1.8.2022

A decorrere dall'1.8.2022 l'Indennità di Posizione Organizzativa (IPO) viene incrementata ai seguenti valori: liv. B1, 192,63 euro; liv. C1, 96,62 euro; liv. D1, 108,98 euro; liv. E1, 135,73 euro; liv. E2, 75,52 euro.

CREDITO COOPERATIVO - CASSE RURALI ED ARTIGIANE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.8.2022

Di seguito gli importi dei nuovi minimi retributivi previsti dall'Accordo 11.6.2022 con decorrenza 1.8.2022: liv. Q4, 4.521,81 euro; liv. Q3, 3.842,31 euro; liv. Q2, 3.439,05 euro; liv. Q1, 3.241,48 euro; liv. 3/4, 2.866,90 euro; liv. 3/3, 2.649,69 euro; liv. 3/2, 2.503,28 euro; liv. 3/1, 2.375,04 euro; liv. 2/2, 2.228,64 euro; liv. 2/1, 2.085,41 euro; liv. 1, 1.942,21 euro.

LAVANDERIE E TINTORIE (INDUSTRIA)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.8.2022**

Di seguito gli importi dei nuovi minimi retributivi previsti dall'Accordo 21.1.2021 con decorrenza 1.8.2022: liv. D2, 2.570,79 euro; liv. C3, 2.570,79 euro; liv. C2, 2.220,35 euro; liv. C1, 1.988,13 euro; liv. B3, 1.919,99 euro; liv. B2, 1.770,08 euro; liv. B1, 1.692,54 euro; liv. A3, 1.662,85 euro; liv. A2, 1.581,59 euro; liv. A1, 1.400,75 euro. Limitatamente alle imprese che nel corso del 2019 abbiano avuto un fatturato per almeno il 60% derivante dal comparto turistico-alberghiero e della ristorazione, gli incrementi previsti dall'Accordo 21.1.2021 sono stati modulati diversamente nell'arco della vigenza contrattuale, in ragione dello stato di crisi da esse attraversato a causa dell'epidemia COVID-19; per tali imprese quindi, alla data dell'1.8.2022 i minimi retributivi assumono i seguenti valori ridotti: liv. D2, 2.545,10 euro; liv. C3, 2.545,10 euro; liv. C2, 2.200,33 euro; liv. C1, 1.971,52 euro; liv. B3, 1.903,69 euro; liv. B2, 1.756,05 euro; liv. B1, 1.679,54 euro; liv. A3, 1.650,16 euro; liv. A2, 1.569,72 euro; liv. A1, 1.390,43 euro.

POMPE FUNEBRI (AZIENDE PRIVATE)**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.8.2022**

Decorrono dall'1.8.2022 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 26.1.2021; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1Q, 1.616,92 euro; liv. 1, 1.616,92 euro; liv. 2, 1.356,54 euro; liv. 3, 1.170,63 euro; liv. 4S, 1.115,37 euro; liv. 4, 1.050,32 euro; liv. 5, 929,50 euro.

SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE**PREMIO ANNUALE DI PROFESSIONALITÀ (PAP)
SCADENZA DELL'1.8.2022**

Con la retribuzione del mese di agosto gli istituti scolastici sono tenuti a erogare il Premio Annuale di Professionalità (PAP) previsto dall'art. 35 punto 2 del CCNL 8.2.2022.

Tale premio, ricordiamo, ha una misura variabile in funzione dei punteggi conseguiti da ogni dipendente in relazione al perfezionamento degli elementi di progressione economica specificatamente previsti dal medesimo articolo. Il conseguimento di 35 punti determina un PAP pari a 150,00 euro; il PAP è pari a 180,00 euro per punteggi compresi tra 36 e 50; laddove invece il conseguimento di oltre 50 punti si traduce in un PAP pari a 220,00 euro. Tutti i suddetti importi si intendono da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE AGEVOLAZIONI COLLEGATE ALL'APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

Con la circ. 70/2022, l'INPS ha fornito le indicazioni operative in materia di esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato di primo livello previsto dall'art. 1 co. 645 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Con la circ. 15.6.2022 n. 70 l'INPS fornisce indicazioni riguardo alla normativa in materia di esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato di primo livello di cui all'art. 43 del DLgs. 81/2015, previsto dall'art. 1 co. 645 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022). Per la compilazione del flusso UniEmens e gli aspetti legati al regime contributivo conseguente all'applicazione del beneficio, l'INPS rinvia alla circ. 87/2021.

Premessa

L'art. 1 co. 645 della L. 234/2021, ha disposto che per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. "apprendistato di primo livello") stipulati nel 2022 venga riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100%:

- per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto;
- fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Lo sgravio in argomento è da ritenersi applicabile qualora sussistano due specifiche condizioni:

- le assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 del DLgs. 81/2015, devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 1.1.2022 e il 31.12.2022;
- i datori di lavoro devono alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Il suddetto requisito dimensionale deve sussistere al momento dell'assunzione dell'apprendista di primo livello. Conseguentemente, il beneficio contributivo

permane anche se, successivamente all'assunzione, il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.

Valore dello sgravio

Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l'azzeramento dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall'art. 1 co. 773, quinto periodo, della L. 296/2006.

L'aliquota contributiva a carico dell'apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.

Inoltre, in considerazione di quanto previsto all'art. 47 co. 7 del DLgs. 81/2015, l'aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Inoltre, a decorrere dal 1.1.2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell'inquadramento assegnato dall'Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. L'obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1.1.2022, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della novella normativa.

Per ogni ulteriore aspetto che attiene al regime contributivo conseguente all'applicazione dello sgravio in argomento, si rinvia alle precisazioni contenute nella circolare 87/2021, con la quale sono state fornite le istruzioni relative allo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello per gli anni 2020 e 2021.

Condizioni richieste

Il datore di lavoro non avrà diritto all'applicazione dello sgravio contributivo oggetto della presente circolare nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 31 del DLgs. 150/2015.

In pratica, gli incentivi non spettano:

- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato

precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

- se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
- con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

L'applicazione dello sgravio contributivo in trattazione soggiace altresì alla disciplina prevista dall'art. 1 co. 1175 della L. 296/2006.

Pertanto, il datore di lavoro:

- deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si precisa, infine, che il datore di lavoro che risulti privo di regolarità contributiva o sia incorso nella violazione delle altre norme sopra richiamate è tenuto al versamento:

- della contribuzione prevista dall'art. 1 co. 773, quinto periodo, della L. 296/2006 (in pratica, per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 la complessiva aliquota del 10% a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato dell'8,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e del 7% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo);
- della contribuzione di finanziamento dell'ASpl e del contributo integrativo (pari complessivamente all'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali);
- del contributo previsto dall'art. 2 co. 31 e 32, della L. 92/2012 (c.d. "ticket di licenziamento").

Lo sgravio contributivo in argomento soggiace altresì alle disposizioni in materia di aiuti *de minimis*.

Modalità di compilazione del flusso UniEmens

Per quanto attiene alle istruzioni operative e alle modalità di compilazione del flusso UniEmens ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, si rinvia alle indicazioni contenute all'interno della richiamata circ. 87/2021.

Per le assunzioni con decorrenza gennaio 2020, per i lavoratori interessati allo sgravio, i datori di lavoro compileranno il flusso UniEmens sempre valorizzando, nell'elemento "Qualifica1" il codice "5", avente il significato di "Apprendista" e nell'elemento "TipoLavoratore" il codice "PA" avente il significato di "Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore".

Per i primi 3 anni di apprendistato, nell'elemento "TipoContribuzione" si dovranno invece riportare codici differenti, a seconda dell'anno di godimento dello sgravio, come di seguito riportati.

JA	Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1 co. 8 della L. 160/2019 e dal co. 12 dell'art. 15- <i>bis</i> del DL 137/2020) - primo anno di sgravio.
JB	Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1 co. 8 della L. 160/2019 e dal co. 12 dell'art. 15- <i>bis</i> del DL 137/2020) - secondo anno di sgravio.
JC	Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1 co. 8 della L. 160/2019 e dal co. 12 dell'art. 15- <i>bis</i> del DL 137/2020) - terzo anno di sgravio.

57

I sopra esposti codici andranno utilizzati anche per gli apprendisti iscritti al Fondo minatori, ma occupati in superficie.

Al contrario, per i soli apprendisti occupati in sotterraneo, iscritti al Fondo minatori, il codice tipo contribuzione è caratterizzato dalla prima lettera "K", secondo l'elenco che segue.

KA	Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1 co. 8 della L. 160/2019 e dal co. 12 dell'art. 15- <i>bis</i> del DL 137/2020) - primo anno di sgravio.
KB	Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1 co. 8 della L. 160/2019 e dal co. 12 dell'art. 15- <i>bis</i> del DL 137/2020) - secondo anno di sgravio.
KC	Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1 co. 8 della L. 160/2019 e dal co. 12 dell'art. 15- <i>bis</i> del DL 137/2020) - terzo anno di sgravio.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.